

CCCL.

## 1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1911

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

## INDICE.

<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione).</b>	Pag. 15651
Cancellerie giudiziarie:	
<b>ABIGENTE, presidente della Commissione generale del bilancio</b>	15669
<b>ALESSIO GIOVANNI</b>	15657
15658-60-66-67-70-74-75-77-80-81	
<b>AMICI GIOVANNI</b>	15659-67
<b>BERENINI</b>	15652-59-60-62-63-64-65-70-71-82
<b>CANEPÀ</b>	15678-79
<b>CANEVARI</b>	15679
<b>CANNAVINA</b>	15673-75-78
<b>CARBONI-BOJ</b>	15668
<b>CAVAGNARI</b>	15655
<b>CIMORELLI</b>	15652-53-55-56 61-62-63-65-66-69-71-82
<b>COSENTINI</b>	15676
<b>DENTICE</b>	15651-53-61-63-66-70-71-77
<b>DI STEFANO</b>	15657
<b>FINOCCHIARO-APRILE, ministro.</b>	15653-54-56-57-60-63
15664-65-66-67-68-70-71-72-75-76-77-78-79-80-81-82-83	
<b>FRUGONI</b>	15681
<b>LEONE</b>	15661
<b>LIBERTINI GESUALDO</b>	15681
<b>MEZZANOTTE</b>	15655
<b>NUVOLONI</b>	15656-59-60-64-68-72-78-79-80-83
<b>PALA</b>	15676-77
<b>PANIE</b>	15674
<b>PESCETTI</b>	15652-53-54
<b>PRESIDENTE</b>	15679
<b>RICCIO</b>	15656-58

La seduta comincia alle 15.5.

**SCALINI, segretario,** legge il processo verbale della prima tornata di ieri.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ieri la discussione fu sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 1°.

## Art. 2.

« Gli alunni retribuiti di 1ª e 2ª classe delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono d'ora innanzi il nome e grado di aggiunti di cancelleria e segreteria.

« Tutti gli aggiunti sono divisi in tre classi.

« Pel passaggio alla prima classe è necessario aver superato con buon esito l'esame pratico di cui all'articolo 9 della legge 18 luglio 1907, n. 512 ».

L'onorevole Dentice propone di sostituire all'ultimo capoverso il seguente:

« Per il passaggio alla prima classe è necessario aver superato con buon esito l'esame pratico dopo due anni di servizio effettivo prestato in base alla graduatoria di alunno di cancelleria ».

L'onorevole Dentice ha facoltà di parlare.

**DENTICE.** Onorevole ministro, mi sembra che ella e la Camera possano approvare il mio emendamento sostitutivo perchè esso in sostanza non fa che eliminare lo stato di cose che prima esisteva relativamente agli alunni ed ora non più. Con la nuova graduatoria gli alunni vengono eliminati, restando appena trecento alunni, che non hanno nulla da vedere con i nuovi aggiunti, di cui qui si discute; a me pare quindi che la loro promozione dovrà verificarsi in modo diverso e per conseguenza l'articolo 9 della legge 18 luglio 1907, che è riportato nel presente disegno di legge, non abbia più ragione di essere.

In omaggio infatti alla nuova legge che andrà in applicazione, l'acceleramento della carriera è così evidente che non sarà necessario di aspettare quattro anni nello stesso grado per poter essere ammesso a fare l'esame di abilitazione quando i postisaranno

disponibili molto prima. E, sia per l'acceleramento, sia per l'eliminazione per ragioni di impossibilità fisiche o d'incompatibilità morali, anche previsti in questa legge, è chiaro che l'esame potrà benissimo darsi con anticipazione. Perciò propongo che sia data facoltà agli alunni, diventati aggiunti di cancelleria, di fare gli esami dopo due anni dalla nomina, per ottenere poi di essere promossi a tempo opportuno.

Non vi è quindi alcuna lesione per l'erario, perchè « a tempo opportuno » significa che quando verrà il loro turno, essi otterranno la promozione, senza altra vana, defatigante attesa, con l'esperimento già compiuto dell'esame di abilitazione.

Mi sembra che il mio emendamento sia più che conveniente, e perciò confido che sarà accolto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cimorelli propone di aggiungere:

« Gli esami di cui agli articoli 6 e 9 della detta legge sono scritti ed orali secondo le norme fissate dal regolamento ».

L'onorevole Cimorelli ha facoltà di parlare.

**CIMORELLI.** Svolsi ieri le ragioni che giustificano il mio emendamento, e quindi non le ripeto. Aggiungo soltanto un altro argomento ai molti esposti ieri.

Per la carriera degli ufficiali giudiziari è richiesto non soltanto l'esame scritto ma anche l'esame orale; e tutti sanno che la carriera degli ufficiali giudiziari è molto inferiore a quella dei cancellieri.

Il mio emendamento avrebbe dunque lo scopo di maggiormente rialzare la dignità dell'ufficio dei cancellieri e dei segretari di procura. E non aggiungo altro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pescetti, insieme con gli onorevoli Dentice, Macaggi, Sighieri, Cosentini, Pala, Giovanni Amici, Loero, Quaglino, Cannavina, Berenini e Beltrami, propongono di aggiungere: « Tale esame può essere sostenuto dopo due anni dalla nomina ».

L'onorevole Pescetti ha facoltà di parlare.

**PESCETTI.** Per quanto si debba essere animati dal proposito della maggior brevità, onde la legge attuale sia approvata nella giornata di oggi, pure, pensando alle miserrime condizioni in cui l'amministrazione della giustizia si è trovata, con una legge che non si sapeva interpretare e non si poteva neppure applicare, conviene avere la maggior cura per addivenire a quelle corre-

zioni che oramai la pratica ha dimostrato necessarie.

Con l'aggiunta proposta io non solo mi unifermo al concetto che già l'onorevole Dentice ha espresso, che cioè, dato l'acceleramento della carriera, che indiscutibilmente avremo, non bisogna tener fermo il principio che l'esame deve darsi soltanto a quattro anni di distanza, e tenere ferma una difficoltà della carriera; ma osservo inoltre che abbreviando il termine per cui l'esame può esser dato, non si altera l'andamento della carriera, perchè l'avanzamento sarà fatto quando realmente vi sarà il posto da essere occupato. Soltanto coll'abbreviazione del termine si darà la capacità a essere promosso.

Ma il mio emendamento e la mia aggiunta mirano a risolvere una questione che ormai è già viva per un conflitto che si è verificato tra la Corte dei conti e l'amministrazione della giustizia.

Io il termine lo fo decorrere unicamente e semplicemente dalla nomina, abbandonando la dizione « di servizio effettivo » che si legge attualmente nell'articolo, perchè questa dizione che si legge nell'articolo 9 della legge del 18 luglio 1907 ha creato già questa questione: nel servizio effettivo si dovrà comprendere il servizio che un cancelliere o un alunno ha prestato sotto le armi? Il Consiglio di Stato già in ripetute decisioni ha stabilito che il servizio militare è sempre servizio effettivo per l'Amministrazione dello Stato, colla differenza che mentre gli altri sono volontari, questo ultimo è persino obbligatorio.

Ora, siccome l'articolo 8 determina che il tempo passato dall'alunno in aspettativa per motivi di salute o di famiglia e quello passato in servizio militare non interrompono il servizio, pareva che anche il servizio militare si dovesse considerare come effettivo.

Non così ha però inteso la Corte dei conti, di guisa che, togliendo questa dizione relativa al servizio effettivo, e facendo decorrere il termine della nomina, si eliminerebbero molte questioni.

Comunque, si dovrebbe sempre aggiungere, in omaggio a principi accolti già nella legge organica per gli impiegati, che il servizio militare è considerato come servizio effettivo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Berenini.

**BERENINI.** Due sole parole. Tra coloro che chiedevano insistentemente, nella

discussione della legge del 1907, che il titolo di ammissione alla carriera fosse portato al grado più elevato della licenza ginnasiale e tecnica e coloro che volevano dare un accesso molto agevole alla carriera, si formò una corrente media, che ebbe il suo rappresentante nell'onorevole Fani, il quale, nel suo disegno di legge, aveva stabilito che gli esami di cui all'articolo 2 della legge del 1907 dovessero essere superati con almeno sette decimi. Questa disposizione fu tolta dall'onorevole Finocchiaro, nè io voglio in questo momento insistere. Soltanto, giacchè sono dell'opinione che bisognerebbe in qualche modo trovare delle restrizioni al sovrachio affollamento degli aspiranti a questa carriera, vorrei pregare l'onorevole ministro di accettare l'emendamento dell'onorevole Cimorelli che esige che almeno si ripristini insieme coll'esame scritto anche quello orale.

A questa raccomandazione ne vorrei aggiungere un'altra in ordine agli emendamenti degli onorevoli Dentice e Pescetti, ben pensati se rimanesse in vigore la legge del 1907; ma che non hanno alcuna ragione di essere per le trasformazioni che arreca la presente legge. L'articolo 9 non avrà più ragione di essere se non per il richiamo che è fatto dall'articolo 2, che si riferisce esclusivamente all'esame. Simile dichiarazione farà evidentemente l'onorevole ministro, e allora io credo che i colleghi non avranno più ragione d'insistere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il richiamo all'articolo 9 della legge 18 luglio 1907 va inteso nel senso accennato dall'onorevole Berenini. Esso si riferisce soltanto all'esame pratico, condizione indispensabile per acquistare il titolo alla promozione.

Il concetto è spiegato dalle parole testuali dell'articolo 2° e quindi gli emendamenti degli onorevoli Dentice e Pescetti non hanno ragione di essere.

All'onorevole Cimorelli poi, e anche all'onorevole Berenini che si è associato a lui, faccio considerare che si tratta qui di un esame al quale partecipa d'ordinario un numero notevolissimo di persone e quindi lo aggiungere alle prove scritte le orali importa una grande perdita di tempo, senza vantaggio nella selezione dei candidati, tanto più che l'esperienza ha dimostrato che l'esame scritto è più che sufficiente a

dare un'idea esatta della capacità dei concorrenti.

Prego quindi l'onorevole Cimorelli di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Dentice, dopo le dichiarazioni del ministro, insiste nel suo emendamento?

DENTICE. Vorrei chiedere al ministro se non credesse almeno opportuno, non accennare punto all'articolo 9 nell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Ora ella deve dire soltanto se insiste, o no, nel suo emendamento all'ultimo capoverso dell'articolo 2.

DENTICE. Quest'articolo 2 richiama l'articolo 9 della legge 18 luglio 1907, e ciò induce confusione e dubbiezze. Ora, poichè l'articolo 9 comprende anche l'attesa dei quattro anni desideravo in proposito un chiarimento dal ministro. Egli lo ha dato, e quindi ritiro il mio emendamento, sicuro che si troverà modo, con l'altro presentato dal collega Pescetti, di fissare bene questi importanti estremi di fatto.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Cimorelli mantiene il suo emendamento?

CIMORELLI. Con grande rincrescimento ritiro il mio emendamento, che pure concorreva molto a migliorare la carriera dei cancellieri.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, mantiene il suo emendamento?

PESCETTI. Credo che si possa trovare una formula che tranquillizzi tutti, tanto più che spesso in gravissime questioni le dichiarazioni del ministro e del relatore non hanno trattenuto l'autorità giudiziaria da interpretazioni diverse. Quindi per maggiore chiarezza vorrei che si dicesse: « di cui all'articolo 9 della legge 18 luglio 1907, la quale resta in ogni altra sua parte abrogata. »

*Voci.* Non è necessario dirlo!

PESCETTI. È sempre meglio esser chiari; tanto più quando la legge riguarda il Ministero che ha fatto quell'articolo 16 della legge 1903, che per due anni non ha saputo interpretare.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, ma ora ella fa una proposta nuova. Se non è firmata da dieci deputati non può esser presa in considerazione, salvo che non l'accettino il ministro e la Commissione.

PESCETTI. Non è che un semplice chiarimento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho già dichiarato che il richiamo all'articolo 9 è fatto solo nella parte che si riferisce all'esame pratico. Ciò non può dare luogo a contestazioni, e non comprendo perchè si voglia trovare un'altra formula che dica in modo diverso, quello che è già chiaramente espresso nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Però, onorevole Pescetti, ella non mi ha ancora detto se mantiene o ritira il suo emendamento.

PESCETTI. Avendo udito le dichiarazioni dell'onorevole ministro, le quali si spingono più in là di quanto io potessi immaginare, perchè l'onorevole ministro crede che il richiamo all'esame elimini la questione più grave, se cioè l'esame debba essere dato dopo due anni o dopo quattro anni...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. S'intende!

PESCETTI. Questo l'onorevole ministro l'intende, io non l'intendo. La mia opinione dovrebbe pur valere qualche cosa!... (*Si ride*).

PRESIDENTE. Dunque ella mantiene il suo emendamento...

PESCETTI. Permetta, onorevole Presidente.

Si tratta di correggere un articolo, pur rinunciando al mio emendamento.

Rimane la questione del quando l'esame si dovrà dare, perchè il richiamo dell'articolo 9, è oggi fatto solo in ordine al modo come deve essere dato l'esame. E siccome l'articolo 9 della legge del 1907 fissa un termine che nell'articolo 2 non c'è, io non comprendo perchè questo articolo 2 non si debba chiarire nel senso di stabilire che l'articolo 9 rimane in ogni altra parte abrogato.

La questione esiste e va eliminata. E quindi io prego l'onorevole ministro di consentire ad aggiungere questo inciso, che del resto consacra il suo pensiero.

PRESIDENTE. Allora ella ritira l'emendamento e vi sostituisce questa aggiunta...

PESCETTI. Lo ritiro, se il ministro consente a chiarir l'articolo 2.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiariamolo pure, se si vuole.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta la proposta dell'onorevole Pescetti?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Bisogna allora trovare una formula diversa, perchè quella

accennata dall'onorevole Pescetti, non mi pare sia rigorosamente legislativa.

PESCETTI. Vuol dire che troveremo un'altra formula. Intanto andiamo avanti! (*Si ride*).

PRESIDENTE. E andiamo avanti! (*ilarità*).

Siccome intanto l'onorevole Dentice, l'onorevole Cimorelli e credo anche l'onorevole Pescetti hanno ritirato i loro emendamenti...

PESCETTI. Si sospenda l'articolo per trovare un'altra formula!

PRESIDENTE. Come, si sospenda? Andremo a novembre con questo sistema, glielo dico io! Badino a quello che fanno. Non vedono che lassù nelle tribune i cancellieri aspettano? (*Si ride*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non credo che occorra sospendere l'articolo. Si potrà facilmente modificare l'ultimo comma nei termini seguenti:

« Pel passaggio alla prima classe è necessario aver superato con buon esito l'esame pratico secondo le norme fissate dal regolamento ».

Mi sembra il modo migliore di risolvere ogni dubbio.

PRESIDENTE. Dunque l'ultimo comma di questo articolo rimane modificato così:

« Pel passaggio alla prima classe è necessario avere superato con buon esito l'esame pratico secondo le norme fissate dal regolamento ».

PESCETTI. Benissimo!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 2 con questa modificazione.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

« Agli effetti dell'articolo 16 del regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, gli aggiunti di cancelleria e segreteria di 2ª e 3ª classe continueranno a percepire la quota dei proventi nella misura già attribuita agli alunni di cancelleria ».

(*È approvato*).

#### Art. 4.

« È in facoltà del ministro di grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per i posti di alunno di cancelleria e di segreteria anche limitatamente a distretti separati di Corte d'appello o a gruppi di distretti ».

L'onorevole Cimorelli propone di aggiungere:

« In tal caso gli alunni nominati debbono rimanere nel distretto per lo meno due anni ».

L'onorevole Cimorelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CIMORELLI.** Da parecchi anni a questa parte i concorsi degli alunni sono stati fatti quasi interamente dai meridionali. Per la Lombardia, per il Veneto e per l'Emilia non si sono presentati candidati, o per lo meno pochissimi.

E quando gli alunni sono stati nominati il Ministero è stato costretto a mandare in Alta Italia tutti i meridionali e siciliani; si verifica così un grande inconveniente, perchè mal si adattano quelli del Mezzogiorno in residenze fredde assai, come quelle dell'Alta Italia. Ed allora è surta la necessità di dare facoltà al ministro (ed è questo lo scopo dell'articolo che stiamo discutendo di bandire un concorso soltanto per determinati distretti di Corte d'appello.

Io ho proposto la mia aggiunta, perchè, verificandosi la nomina ad alunni dei meridionali che vanno a concorrere nel distretto di Milano o in quello di Venezia, costoro abbiano il dovere di rimanervi per lo meno due anni: perchè, altrimenti, senza questa condizione, quelli che sono nominati nell'Alta Italia non rimarranno neanche pochi mesi colà; e l'onorevole ministro sarà costretto, di fronte alle influenze parlamentari specialmente, di doverli trasferire nuovamente nelle provincie meridionali.

Si è verificato il medesimo fenomeno anche nella nomina per ufficiali postali. E l'onorevole ministro delle poste ha imposto tale condizione: quando bandisce un concorso che deve servire anche per l'Alta Italia, quelli che sono nominati per l'Alta Italia hanno l'obbligo di rimanervi due anni per lo meno.

Io fornisco al Ministero un modo come sottrarsi alle influenze e alle infammettenze; e così l'andamento dell'amministrazione della giustizia certamente se ne avvantaggerà; altrimenti, lo scopo che l'onorevole ministro si ripromette con questo articolo non lo raggiungerà mai, dal momento che quelli del Mezzogiorno mal si adattano a rimanere nelle provincie nell'Alta Italia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mezzanotte ha facoltà di parlare.

**MEZZANOTTE.** Ho chiesto di parlare per associarmi a quanto ha detto l'onorevole Cimorelli.

A me sembra giustissima l'osservazione da lui fatta; e quindi spero che, se l'onorevole ministro non vorrà accettare l'articolo aggiuntivo, lo accetterà come raccomandazione e farà sì che, anche dopo i due anni, l'alunno che deve essere trasferito possa essere mandato in una località non lontana e proprio nella stessa provincia.

Questa è la preghiera che rivolgo all'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cavagnari ha facoltà di parlare.

**CAVAGNARI.** Io così un po' ad orecchio (me lo perdonino gli onorevoli colleghi), non potrei acconsentire nella aggiunta proposta dal collega Cimorelli.

Questo frazionare l'Italia di nuovo, per distinguere tra Mezzogiorno e Settentrione, dal momento che siamo tutti ispirati da un sentimento di solidarietà e che non conosciamo le diverse separazioni... (*Interruzioni*).

**PESCETTI.** Questo non c'entra.

**CAVAGNARI.** Perchè?

**PESCETTI.** Non c'entra qui l'unità della patria.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cavagnari, non raccolga le interruzioni!

**CAVAGNARI.** ...dal momento che dobbiamo ispirarci a quel sentimento unitario che deve informare tutti gli atti nostri, questo frazionamento non mi sembra giusto.

Perchè volete distinguere tra Nord e Sud, ed affacciare difficoltà che nessuno affaccia?

Tutto questo potrà essere disciplinato dal criterio superiore del Governo, il quale emetterà i provvedimenti del caso.

Franca mente la proposta dell'onorevole Cimorelli mal si connette con i nostri sentimenti e manifesta un certo concetto, direi, non troppo simpatico.

Ad ogni modo, credo doveroso esporre questa mia opinione, perchè mi pare che l'interpretazione data dal collega Cimorelli alla sua proposta sia informata a questa specie di frazionamento.

**PESCETTI.** Avanti! avanti!

**PRESIDENTE.** Onorevole Pescetti, lasci dirigere a me la discussione. Ella è iscritto per parlare su vari articoli; perchè non vuole lasciar parlare gli altri?

**NUVOLONI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Del resto, onorevoli colleghi, mi si permetta di osservare che le infammettenze si verificheranno sino da principio; perchè, appena gli aspiranti saranno nominati alunni, non vorranno andare

ai posti loro assegnati, se li allontanassero dai loro paesi, dalle famiglie loro... eccetera.

Voci. È vero! È vero!

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di parlare.

NUVOLONI. Ho presentato un articolo 14 bis che mi pare troverebbe posto qui...

PRESIDENTE. Ma non siamo ancora all'articolo 14!

NUVOLONI. Credo che sia più conveniente discuterlo adesso: perchè qui si dà facoltà al ministro di bandire il concorso per posti di alunno di cancelleria e di segreteria...

PRESIDENTE. Verrà a suo tempo...

NUVOLONI. Se crede che parli sull'articolo 14, parlerò sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Sarà meglio non turbare l'ordine già stabilito.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A proposito dell'emendamento Cimorelli, si sono fatti accenni che mi paiono fuori di luogo. L'unità della patria è cosa troppo alta, per entrare in questa discussione. Il concetto al quale l'onorevole Cimorelli s'è ispirato, quello cioè di evitare gli inconvenienti verificatisi, è degno di lode; però lo prego di tener conto d'altre considerazioni. Se è evidente che i concorsi speciali nei distretti, mirano principalmente a soddisfare i bisogni speciali che in essi possono manifestarsi, la permanenza degli alunni nominati, obbligatoria per due anni, nei distretti medesimi, può avere conseguenze gravi per il servizio, vincolando eccessivamente l'azione del Ministero, che può trovarsi nella necessità di dover provvedere in altre località a bisogni urgenti. (*Approvazioni*).

Il concetto dell'onorevole Cimorelli può ad ogni modo valere come una raccomandazione; e ne terrò il maggior conto. Ma come disposizione della legge sarebbe pericoloso. Io lo prego quindi di non insistere nella sua proposta.

CIMORELLI. Prendo atto di questa dichiarazione e rinuncio alla mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 5.

« Nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le Commissioni di vigilanza e previo parere di una

Commissione da istituirsi presso il Ministero di grazia e giustizia, nei modi che saranno determinati da apposite disposizioni per l'attuazione della presente legge, potranno essere collocati a riposo quei funzionari di cancelleria, che, quand'anche non abbiano raggiunto il limite di età o di servizio, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni ».

A questo articolo l'onorevole Riccio propone di sostituire:

« I funzionari che hanno compiuto 75 anni di età sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità ai termini di legge.

« Ma nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le Commissioni di vigilanza e previo parere di una Commissione da istituirsi presso il Ministero di grazia e giustizia, nei modi che saranno determinati da apposite disposizioni per l'attuazione della presente legge, potranno esser collocati a riposo quei funzionari di cancelleria che, quando anche non abbiano raggiunto il limite di età o di servizio, si trovino in tali condizioni fisiche ed intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento di doveri inerenti alle loro funzioni ».

L'onorevole Riccio ha facoltà di parlare.

RICCIO. Pochissime parole. L'articolo 5 concede facoltà, per due anni dalla pubblicazione della presente legge, di collocare a riposo tutti quei funzionari i quali, per ragione di salute, per incapacità, per altre cause, non sono più idonei al servizio. È una facoltà giusta, che tutti coloro che conoscono il funzionamento delle cancellerie, troveranno opportuna. Però si dice che possono essere collocati a riposo, anche quando non abbiano raggiunto il limite di età.

Ora la legge sui limiti di età contrasta con questa facoltà.

CIMORELLI. Per soli due anni.

RICCIO. Sta bene, ma almeno in questi due anni non si dovrebbe tener conto dei limiti di età.

Del resto una legge sui limiti di età per impiegati civili costituisce un'eccezione che nel caso attuale non è giustificata.

La legge ordinaria, comune a tutti, è quella sulle pensioni, la quale dà il diritto allo Stato di collocare a riposo di autorità

chiunque, giunto ad una determinata età, non può più prestare servizio.

Ora perchè creare un'eccezione a proposito dei cancellieri, con un limite di età diverso?

I limiti di età sono stati messi nella nostra legge solamente per alcune categorie di impiegati civili, come i magistrati, i consiglieri di Stato, i consiglieri della Corte dei conti. Questi hanno l'inaffidabilità, per essi non vi può essere il collocamento a riposo di autorità, e perciò, come correttivo, vi è il limite di età. Invece per gli altri impiegati civili dovrebbe esservi una legge comune, senza eccezioni, quella sulle pensioni.

Ma poichè si è voluto fare una legge speciale per i cancellieri, e poichè la legge del 1908 fissa per essi il limite di età a 70 anni, perchè vi deve essere questa differenza fra i cancellieri ed i magistrati?

Perchè i magistrati che hanno funzioni intellettuali altissime, possono arrivare sino a 75 anni e non vi possono arrivare i cancellieri, o per lo meno i funzionari delle cancellerie delle Corti d'appello e di cassazione, quando i cancellieri compiono soltanto funzioni esecutive?

Tutti sappiamo che vi sono cancellieri operosi e intelligenti anche di tarda età. Se dunque vogliamo ammettere un limite di età per i cancellieri (per me sarebbe meglio farli regolare dalla legge comune) accettiamo almeno lo stesso limite che è fissato per i magistrati.

Credo che questa mia proposta dovrebbe essere accolta favorevolmente anche dal ministro del tesoro, perchè con essa l'onere delle pensioni diventa meno grave. Però siccome ho, come i colleghi, volontà che la legge passi subito e siccome credo che delle condizioni del personale è giudice e responsabile il ministro, così, dato che l'onorevole ministro non accetti la mia proposta, la quale mantiene integra la facoltà al ministro di collocare a riposo entro due anni coloro che non si trovano in condizioni fisiche o intellettuali di poter continuare il servizio, ma eleva il limite di età a 75 anni, dato, dico, che l'onorevole ministro non la accetti, io non insisterò su di essa.

**PRESIDENTE.** Intanto cominciamo a stabilire che non si tratta di una sostituzione ma di un'aggiunta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

**DI STEFANO.** Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Riccio e prego

la Camera di accogliere il suo emendamento, La legge precedente faceva già un'eccezione per i cancellieri. Ora l'onorevole Riccio vorrebbe equiparare il limite di età dei cancellieri, che è di 70 anni a quello dei magistrati, che è di 75.

Si potrebbe obiettare che non tutti i magistrati possono rimanere in servizio fino ai 75 anni; che possono rimanervi in servizio solamente quelli, che hanno raggiunto il grado di consigliere di Corte di cassazione o gradi superiori. Ebbene, perchè, almeno, non fare questa stessa eccezione per i cancellieri e dire, per esempio, che i funzionari, i quali abbiano raggiunto il grado di cancelliere di Corte d'appello o un grado superiore possano rimanere in ufficio fino ai 75 anni?

**PRESIDENTE.** Poteva scrivere la sua proposta e farla stampare.

**DI STEFANO.** Non sempre si è in tempo, onorevole Presidente. D'altra parte può un'idea espressa alla Camera da un collega suscitare un'altra idea in chi ascolta. Perciò c'è il ministro e la Commissione, che possono accettare l'emendamento.

Io propongo, pertanto, un emendamento subordinato a quello dell'onorevole Riccio; se l'onorevole ministro accetta l'emendamento dell'onorevole Riccio io mi terrò pago; ma se non l'accettasse, lo prego di accettare la mia subordinata, cioè, che questi funzionari possano rimanere in servizio fino a 75 anni, qualora abbiano raggiunto il grado di cancellieri di Corte od uno superiore, salva, sempre, la facoltà al ministro di selezionare quelli che, per infermità o per altre ragioni, non sono più adatti al servizio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di parlare.

**ALESSIO GIOVANNI.** Io avevo domandato di parlare per osservare che il limite di età per i magistrati fino a settantacinque anni fu stabilito perchè questi lavorano soltanto col cervello; invece i cancellieri debbono eseguire un lavoro manuale e il limite di età per questi funzionari non va oltre i settanta anni, perchè oltre i settanta anni sono, tranne rarissime eccezioni, incapaci di lavorare.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, accetta la proposta dell'onorevole Riccio?

**FINOCCHIARO-APRILE,** ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'articolo 18 della legge 18 luglio 1907 sancisce che i funzionari che hanno compiuto i 70 anni di età sono collocati a riposo d'ufficio, salvo ogni diritto alla pensione ed indennità a termini di legge.

Non mi è parso conveniente di proporre una deroga di questa disposizione. La proposta che è stata fatta testè, modifica sostanzialmente la condizione dei cancellieri ed ha riflesso a tutta la materia delle pensioni e dei limiti di età. Non possiamo in questa legge modificare le norme vigenti, anche per le considerazioni alle quali ha accennato l'onorevole Alessio, le quali hanno la loro importanza. Quanto si è accennato circa il limite di età per i magistrati non può valere come un esempio da invocare. Il progetto di legge che io ho presentato intorno all'ordinamento giudiziario fissa il limite di età per i magistrati a 75 anni solamente per gli altissimi gradi. È cosa diversa la condizione dei magistrati da quella dei funzionari ai quali spetta un servizio attivo, il quale se importa minore sforzo intellettuale, richiede però attitudini di operosità.

Alcuni degli inconvenienti che si deplorano nel servizio delle cancellerie, derivano dall'età avanzata di alcuni funzionari, che non sono in grado perciò di prestare utile servizio, e l'elevazione del limite di età aggraverebbe questa condizione di cose, peggiorando anche la carriera.

Prego quindi l'onorevole Riccio di non insistere nella sua proposta.

**PRESIDENTE.** La sola proposta fatta è quella dell'onorevole Riccio. Domando all'onorevole Riccio se la ritira o la mantiene.

**RICCIO.** Avevo già dichiarato che, se il ministro non accettava la proposta, non avrei insistito, e non insisto.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 6.

« Nello stesso termine, di cui al precedente articolo, potranno essere dispensati dal servizio, previo parere della Commissione, di cui al precedente articolo, quei funzionari di cancelleria, che sottoposti a procedimento penale, anche prima della pubblicazione della presente legge, per delitti contro la pubblica amministrazione, o per delitti di falso, truffa o appropriazione indebita, siano stati assolti per insufficienza di indizi o per non provata reità, o per quali sia stato dichiarato non luogo a procedimento per prescrizione o per mancanza o remissione di querela, oppure che siano stati puniti più di una volta per ragioni disciplinari con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio ».

Su questo articolo 6 vi è, prima di tutto una proposta di soppressione dell'ultimo inciso degli onorevoli Giovanni Alessio ed altri.

Ne do lettura:

« *Sopprimere l'ultimo inciso*: oppure che siano stati puniti più di una volta per ragioni disciplinari con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio.

« Alessio Giovanni, Congiu, Modica, Valenzani, Larizza, Cimorelli, Carboni-Boj, Pellegrino, Are ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**ALESSIO GIOVANNI.** La ragione della mia proposta è questa. Si dia facoltà al ministro di potere, per condizioni intellettuali o fisiche, previo il parere della Commissione, eliminare tutti quelli che siano incapaci. Gli si dia pure la stessa facoltà, per quei funzionari che abbiano subito un processo, anche quando siano stati assolti per insufficienza d'indizi e per non provata reità. Ma mi pare gravissimo il sostenere che un funzionario possa essere revocato per una semplice punizione disciplinare, che avesse ricevuto prima.

Fino a che si tratta di processi che abbia subito per i reati indicati nell'articolo proposto, noi abbiamo qualche cosa di assolutamente grave, quando anche ci sia stata l'assoluzione per insufficienza d'indizi, per non provata reità, per prescrizione, od altro. Ma il funzionario, il quale ha avuto semplicemente una punizione disciplinare, punizione che non poteva importare la revoca dall'impiego, a me pare che poterlo mandar via soltanto per questo sia cosa molto grave: si verrebbe a ledere il diritto suo elevando a motivi di rimozione dall'impiego fatti che non erano considerati tali allorchè sono avvenuti. Ripeto, quando non vi fu processo, mi pare che non si possa, per una pena disciplinare, allontanare un funzionario dal suo ufficio. Ecco perchè domando che quest'ultimo inciso venga soppresso.

**PRESIDENTE.** Poi c'è un'aggiunta dell'onorevole Berenini ed altri che è la seguente:

« *Aggiungere*:

« In ogni caso al funzionario che si trovi nelle condizioni previste da questo e dall'articolo precedente, sarà data comunicazione dei fatti per i quali si propone la sua dispensa dal servizio, con invito a presen-



tare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre il diritto di esporre personalmente alla Commissione le sue ragioni.

« Berenini, Miliani, De Gennaro, Cannavina, Pini, Pietravalle, Rondani, De Cesare, M. ssedaglia, Giuliani, Cerulli, Leone, Larizza, Giaccone, Morelli, Fera, Bolognese, Caputi, Samoggia, Paparo, De Amicis, Solidati-Tiburzi, De Nicola, Pescetti, Paniè, Malcangi, Carboni Boj, Casalini Giulio, Sighieri, Carboni Vincenzo, Carcassi, Abozzi, Pellegrino, Loero, Canevari, Alessio Giovanni, Coris, Buccelli, Molina, Scano, Celesia, Dentice, Di Stefano, Agnini ».

L'onorevole Berenini ha facoltà di svolgere la sua proposta.

BERENINI. Rinunzio a svolgerla, fiducioso che il ministro, per la sua evidente ragionevolezza, vorrà senz'altro accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni ha una proposta che, per errore, figura all'articolo 7, mentre, come egli mi ha fatto sapere, si riferisce all'articolo 6, ed è la seguente:

« *Aggiungere*: ...sempre quando questi ultimi non s'ansi ravveduti e nel quinquennio successivo all'ultima punizione non abbiano tenuto regolare condotta ».

L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di parlare.

NUVOLONI. Il concetto a cui s'ispira questa mia aggiunta è quello stesso, da cui è stata mossa la proposta del collega Alessio.

A me pare che si faccia male ad equiparare i funzionari che furono sottoposti a procedimento per falso, truffe, appropriazioni indebite, eccetera, e che furono prosciolti per insufficienza d'indizi o per non provata reità, con quegli altri impiegati che poterono subire qualche punizione disciplinare, la quale può anche dipendere tante volte dal carattere dei superiori, tra cui ve ne sono dei più benigni e di quelli più severi.

Abbiamo per tutti i cittadini la legge della riabilitazione e quella sulla condanna condizionale. Esse si ispirano al concetto del ravvedimento di coloro che furono condannati per delitti; perchè non si ammetterà che s'ansi potuti correggere ed emendare quei funzionari che furono sottoposti a pene disciplinari? Perchè una simile di-

sparità di trattamento tra cittadini e funzionari?

Ma vi ha di più. Noi abbiamo la legge sullo stato giuridico degli impiegati, la quale non contiene alcuna disposizione draconiana come questa inserita nell'articolo 6, e mi parrebbe enorme creare per i funzionari di cancelleria una situazione eccezionale.

Io ritengo che sarebbe conveniente e doveroso completare questo articolo nel senso che non si possano andare a rinvangare i precedenti di coloro che furono prosciolti da reato da oltre un decennio.

Ad ogni modo domando (qualora non venga accolta la proposta dell'onorevole Alessio, alla quale mi associo perchè comprensiva del mio emendamento), che coloro che furono sottoposti semplicemente a pene disciplinari, non possano più essere ricercati o dispensati dal servizio, qualora tra la punizione disciplinare seguita e il giorno in cui verrà promulgata questa legge, sieno decorsi cinque anni.

Questa è la ragione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanni Amici.

AMICI GIOVANNI. Io debbo associarmi alle osservazioni e alla proposta dell'onorevole Nuvoloni, la quale credo che il ministro terrà in considerazione.

Perchè con questo articolo le conseguenze sarebbero gravissime: si potrebbe riandare nientemeno a fatti che risalgono a dieci, a quindici anni prima.

Ora quando dei cancellieri hanno avuto un procedimento che è finito con non luogo a procedere o per desistenza da querela o per altra ragione simile, perchè adesso andare a punire costoro e farli uscire dalla carriera quando già, sia col ravvedimento, sia con la condotta, che hanno tenuto, hanno dimostrato d'essere degni di rimanere nelle cancellerie?

Quindi pregherei il ministro di sopprimere questo articolo o almeno di accogliere quello che dicono parecchi cancellieri nei loro memoriali, che cioè questo periodo di tempo sia ridotto a cinque anni.

E questo per rimanere nei limiti della legge, appunto perchè dopo cinque anni secondo la norma comune si può chiedere la riabilitazione.

Qui, ad esempio, si parla del caso della mancanza o della remissione di querela. Voi capirete benissimo come sia facile dare una querela anche per puro capriccio e poi desistervi.

Questo costituirebbe un precedente troppo grave. Quindi io credo che l'onorevole ministro possa trovare un temperamento adeguato.

Poichè, pur approvandosi il concetto altissimo di epurare il personale dei cancellieri, non deve però questa epurazione colpire in modo così crudele quelli che si sono ravveduti ed hanno mostrato con la loro condotta di essere degni di rimanere al loro posto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia, giustizia e dei culti.** Su questo articolo 6° sono state fatte osservazioni di doppio genere.

Comincio da quella dell'onorevole Berenini, che ha presentato un emendamento insieme con molti altri deputati, col quale chiede che i funzionari di cancelleria ai quali dovranno essere applicate le disposizioni dell'articolo 6°, abbiano diritto di presentare le loro giustificazioni.

Aderisco al concetto dell'onorevole Berenini senza restrizioni, e propongo un'aggiunta all'articolo nei termini seguenti: « I funzionari contemplati nei due articoli precedenti potranno chiedere di essere sentiti personalmente o ammessi a presentare per iscritto le loro deduzioni nel termine che verrà stabilito dal regolamento. *(Benissimo!)* »

Quanto alle altre proposte, contenute nell'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio e nell'aggiunta dell'onorevole Nuvoloni, debbo far notare che le disposizioni degli articoli 6 e 7 hanno carattere temporaneo, e mirano all'attuazione, con criteri di assoluta equità, di quella epurazione che lo stesso personale delle cancellerie ha invocato, e che è richiesta nell'interesse stesso del decoro di questa classe nobilissima.

I funzionari che sono stati sottoposti a gravi procedimenti penali o disciplinari saranno denunziati alla Commissione speciale, e, come ho già proposto, avranno diritto di esporre le loro giustificazioni che saranno esaminate e vagliate dalla Commissione speciale per tenerne debito conto nel prendere le sue decisioni.

Nessuna obiezione è stata fatta in ordine ai funzionari sottoposti a procedimento penale per i reati indicati nel testo dell'articolo o che siano stati assolti per insufficienza di indizi o per non provata reità; si è solo notata la opportunità di non estendere il provvedimento a coloro che hanno dato luogo ad addebiti disciplinari.

Ora è bene notare che qui si mira soltanto a sottoporre al giudizio della Commissione quei funzionari che abbiano dato luogo a gravissimi rilievi da parte dell'Amministrazione e siano stati puniti più di una volta per ragioni disciplinari con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio.

Quando un funzionario reiterate volte è stato riconosciuto meritevole di gravi sanzioni, e privato dello stipendio, e sospeso dall'ufficio per addebiti di speciale importanza, è giustificato nell'Amministrazione il proposito di liberarsene nell'interesse della disciplina e del servizio. Del resto il diritto riconosciuto alla difesa metterà la Commissione in grado di valutare tutte le ragioni che possono valere ad attenuare la responsabilità del funzionario o ad eliminarla.

Ripeto che si tratta di un provvedimento eccezionale e transitorio, non di una norma permanente ed organica; e nessuno potrà contestarne la opportunità.

Io non posso quindi consentire che sia soppressa, come è stato proposto, l'ultima parte dell'articolo, perchè ciò diminuirebbe sensibilmente l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7, che sono state appunto introdotte nel disegno di legge nell'interesse del servizio e nell'interesse degli stessi funzionari. *(Approvazioni)*.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole ministro accetta, modificandolo, l'emendamento dell'onorevole Berenini; ma non accetta quelli degli onorevoli Giovanni Alessio e Nuvoloni.

Onorevole Giovanni Alessio, mantiene il suo emendamento?

**ALESSIO GIOVANNI.** Udite le dichiarazioni del ministro, lo ritiro.

**PRESIDENTE.** E lei, onorevole Nuvoloni?

**NUVOLONI.** Prendo atto che l'onorevole ministro intende applicare quest'articolo a coloro che abitualmente furono sottoposti a procedimenti disciplinari per notevoli mancanze e quindi anch'io ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Berenini, accetta la modificazione proposta dall'onorevole ministro al suo emendamento?

**BERENINI.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 6 con l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro guardasigilli e di cui egli ha dato lettura.

*(È approvato).*

## Art. 7.

« I funzionari esonerati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione, qualora abbiano gli anni di servizio all'uopo richiesti.

« Tuttavia ove il servizio da essi prestato non raggiunga gli anni 25, ma sia almeno di 20, s'intenderanno ammessi a liquidare la pensione come se avessero 25 anni di servizio.

« Coloro che abbiano meno di 20 anni di servizio saranno collocati in disponibilità con intero stipendio e per due anni, decorsi i quali, se non abbiano ottenuto nuovo impiego alla dipendenza di altre pubbliche amministrazioni, saranno collocati a riposo ed ammessi o a liquidare la pensione se abbiano raggiunto intanto i 20 anni di servizio o, altrimenti, la indennità secondo le leggi vigenti, computando in ambedue i casi a loro favore come anni di servizio i due anni della disponibilità ».

L'onorevole Cimorelli ha facoltà di svolgere il seguente emendamento sostitutivo da lui presentato:

« Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto immediato dell'attuazione della presente legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti la pensione sarà liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio ».

CIMORELLI. Le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole ministro di grazia e giustizia in merito alla proposta dell'onorevole Riccio, e anche le dichiarazioni che mi ha fatte l'onorevole ministro del tesoro mi consigliano di non insistere nella mia proposta perchè farei perdere del tempo alla Camera e null'altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Leone ha facoltà di svolgere il seguente emendamento da lui presentato insieme con altri colleghi:

« Aggiungere il seguente:

« Ove l'esonero dal servizio sia determinato esclusivamente da ragioni fisiche, e secondo le particolari circostanze che consigliano uno speciale riguardo, la pensione, potrà, previo parere della Commissione, essere aumentata di una somma fino a raggiungere un minimo di lire 1,500 se il funzionario è celibe e di lire 1,800 se ammogliato.

« Leone, Cimorelli, Beltrami, Dentice, Larizza, Pescetti, Gesualdo Libertini, Cannavina, Pellegrino, Paniè ».

LEONE. Mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Cimorelli e sono costretto a non insistere nel mio emendamento, poichè purtroppo non sarebbe accettato dal ministro date le dichiarazioni finora fatte. Del resto esso si ispirava ad una analoga disposizione presa per i funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo settimo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

## Art. 8.

« In caso di vacanza, di assenza o di impedimento del cancelliere di una pretura, il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può incaricare temporaneamente di farne le veci il cancelliere di una delle preture limitrofe.

« A tale provvedimento sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 19, prima parte, della legge 18 luglio 1907, numero 512 ».

L'onorevole Dentice ha facoltà di svolgere il seguente emendamento da lui presentato:

« Alle ultime parole del primo comma: il cancelliere di una delle preture limitrofe, sostituire: il cancelliere o un aggiunto di cancelleria di una delle preture limitrofe ».

DENTICE. Le poche parole che io propongo di sostituire mi sembra siano assolutamente indispensabili, perchè potrebbe accadere facilmente questo grave inconveniente: che cioè, mandando il cancelliere di una pretura dalla sede di essa all'altra vicina, il danno che si elimina in una sede, si riversa nella pretura alla quale lo stesso è addetto nella qualità di cancelliere capo.

Io credo che potrebbe eliminarsi questo inconveniente dicendo: « il cancelliere o un aggiunto di cancelleria ». In tal modo sarà in facoltà del procuratore generale e del presidente d'appello di stabilire se debba andare il cancelliere o un aggiunto, senza alcun pregiudizio per l'interesse del buon funzionamento del servizio.

Questo rimedio poi mi è consigliato anche dall'articolo 19 della legge 1907, il quale stabilisce che vien data al presidente o al procuratore generale la facoltà di destinare funzionari di cancelleria da una sede a un'altra.

Ora, dato questo articolo 19, si renderebbe inutile l'articolo 8 di questo disegno

di legge, ma se con esso si intende allargare il concetto contenuto in quell'articolo 19 concedendo la facoltà di destinare ad una pretura dove manchi il cancelliere anche un capo d'ufficio, esso deve essere redatto in modo che non paia che si venga a creare invece una restrizione di facoltà, ammettendo soltanto l'invio del cancelliere capo di una pretura, con danno per il normale funzionamento della giustizia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cimorelli ha facoltà di svolgere il seguente emendamento da lui presentato:

« *Aggiungere:*

« La seconda parte dell'articolo 19 della detta legge è abrogata ed alla stessa è sostituito quanto segue:

« Il ministro della giustizia, sulla proposta dei capi della Corte di appello, può destinare i vice-cancellieri ed i sostituti segretari di procura generale della stessa Corte ai tribunali ed alle procure del Re del distretto per esercitarvi le funzioni di vice-cancelliere o di sostituto segretario ed anche alle preture dipendenti per esercitarvi le funzioni di cancelliere, destinando però a surrogarli nelle Corti e nelle procure generali altrettanti funzionari dei tribunali, delle regie procure e delle preture ».

**CIMORELLI.** La mia proposta tende evidentemente ad accrescere i poteri dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, perchè per la legge del 1907 nel distretto della Corte sono i capi della Corte che possono destinare un aggiunto di cancelleria o un alunno da una pretura a un'altra. Quando si tratta di destinare un aggiunto di cancelleria da un distretto a un altro deve intervenire il ministro guardasigilli.

Con la mia presente proposta io vorrei che il ministro guardasigilli avesse anche facoltà di destinare dalla Corte di appello al tribunale, dalla procura generale alla procura regia non solo gli aggiunti di cancelleria, ma anche i funzionari superiori e viceversa dagli uffici inferiori applicare i funzionari al tribunale ed alla Corte di appello.

Qual'è lo scopo della mia proposta?

In seguito alla legge del 1907 si è verificato un ingombro di funzionari assai vecchi nelle cancellerie della Corte di appello e nelle segreterie delle procure generali, in modo che il servizio va avanti con molti steati; e quindi in cambio chiedo che il ministro possa sfollare gli uffici delle cancellerie della Corte di appello e delle segreterie delle procure generali mandando i detti funzionari

nei tribunali e nelle preture, e richiamando altri funzionari per sostituirli nelle Corti di appello e nelle procure generali.

Ne verrebbe un miglioramento del servizio perchè sarebbero eliminati gli elementi più vecchi. Come si vede, io chiedo che sieno accresciute le facoltà del ministro, sempre nell'interesse del buon andamento del servizio.

Se l'onorevole ministro consente nelle mie idee, egli potrà accogliere la mia proposta; se poi non sono riuscito a chiarirle bene, la disgrazia sarà mia.

**PRESIDENTE.** Viene poi il seguente emendamento aggiuntivo dell'onorevole Berenini e di altri colleghi:

« *Aggiungere:*

« Le indennità di applicazione, di cui all'articolo 3 del regio decreto 17 luglio 1903, n. 313, saranno corrisposte a norma dell'articolo 3 del regio decreto 14 settembre 1862, n. 849.

« Berenini, Miliani, De Gennaro, Canavina, Pini, Pietravalle, Rondani, De Cesare, Messedaglia, Giuliani, Cerulli, Leone, Larizza, Giaccone, Morelli, Fera, Bolognese, Caputi, Samoggia, Paparo, De Amicis, Solidati-Tiburzi, De Nicola, Pescetti, Paniè, Malcangi, Carboni-Boj, Casalini Giulio, Sighieri, Carboni Vincenzo, Carcassi, Abozzi, Pellegrino, Loero, Canevari, Alessio Giovanni, Coris, Buccelli, Molina, Scano, Celesia, Dentice, Di Stefano, Agnini ».

L'onorevole Berenini ha facoltà di svolgerlo.

**BERENINI.** La mia proposta mira ad assicurare in modo preciso e sicuro le indennità che si accordano ai cancellieri destinati in missione, in supplenza ecc., così come oggi non si ha.

Non si aggiunge nessun nuovo onere, perchè anche oggi ai cancellieri che si recano per ragione di ufficio fuori della loro residenza è dato un compenso relativo alle spese da essi effettivamente sostenute; ma son costretti per tutte le spese che fanno a richiedere la giustificazione che non può poi rappresentare per il tesoro nulla di sicuro.

Poichè vi è il decreto del 14 settembre 1902 che regola all'articolo 3 le indennità per i funzionari che si recano fuori residenza per determinate mansioni, io chiedo che anche ai funzionari delle cancellerie e

agli altri di cui si occupa questa legge, sia estesa la citata disposizione.

Se l'onorevole ministro crede di formulare la cosa in un modo diverso, fissando però sempre norme sicure per l'ammontare di questa indennità, io non ho difficoltà a correggere o a mutare il mio emendamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

LEONE. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Cimorelli ha accennato all'opportunità di estendere alcune facoltà del ministro. Io lo ringrazio. So che questa sua proposta, come le altre da lui presentate, muove da considerazioni ispirate all'interesse che egli pone al migliore andamento del servizio giudiziario. Ma io credo che quello che egli suggerisce non sia necessario.

Il ministro esercita la sua vigilanza anche sull'azione dei capi delle Corti, e se tramodano, dando luogo agli inconvenienti che l'onorevole Cimorelli ha segnalati, può provvedere coll'autorità che gli appartiene. E posso assicurarlo che in alcune sedi questi inconvenienti sono stati eliminati o diminuiti.

All'onorevole Dentice faccio rilevare che l'articolo 19 della legge 8 luglio 1907 dà facoltà ai primi presidenti delle Corti di appello, sentito il procuratore generale, di applicare temporaneamente un vice-cancelliere o un aggiunto o sostituto segretario, funzionari tutti di ordine secondario. Invece l'articolo 8 di questo disegno di legge estende tale facoltà anche per i funzionari aventi un ufficio direttivo. È un provvedimento utile, quindi non menoma le facoltà in atto consentite col citato articolo 19 che rimane pienamente in vigore, ma le estende e completa.

Prego poi l'onorevole Berenini di considerare che l'articolo 8 del disegno di legge parla di applicazione e le indennità relative non possono essere conferite che alla stregua delle altre applicazioni, di cui all'articolo 19 della legge 18 luglio 1907.

La legge del 1862, che si è ricordata, riguarda le missioni e quindi si riferisce ad altre ipotesi. Aggiungo che l'articolo 8, come testè ho rilevato, rispondendo all'onorevole Dentice, non è che la estensione anche ai funzionari direttivi, della facoltà di applicazione concessa ai primi presidenti, e non è quindi il caso di provvedere in modo diverso. Non sarebbe conforme a

giustizia concedere ai funzionari, applicati in uffici direttivi, una indennità maggiore di quella che si liquida ai subalterni, trattandosi di una applicazione identica. Prego pertanto gli onorevoli colleghi di non insistere nei proposti emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Cimorelli, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli insiste nel suo emendamento?

CIMORELLI. Accetto di convertire in raccomandazione la mia proposta sostitutiva con l'augurio che il ministro terrà effettivamente conto degli inconvenienti che ho segnalato eliminando gli elementi troppo vecchi, che ora si affollano nelle cancellerie delle Corti di appello e delle procure generali.

MALCANGI. Bisogna mandarli via nel biennio!

CIMORELLI. Sono d'accordo con lei, anzi la mia proposta tendeva a far sì che potessero essere mandati via più presto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto volentieri la sua raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Dentice insiste nel suo emendamento?

DENTICE. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. E lei, onorevole Berenini?

BERENINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

#### Art. 9.

« Ferme le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 della legge 18 luglio 1907, n. 512, le Commissioni nel procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono, con deliberazione motivata, dichiarare per ciascun funzionario se sia idoneo alle funzioni di capo di ufficio nelle cancellerie e segreterie.

« I posti di cancelliere di pretura, di tribunale e di Corte d'appello, di segretario di regia procura o di procura generale di Corte d'appello, non possono essere conferiti ai funzionari, che non abbiano ottenuta tale dichiarazione di idoneità da parte delle Commissioni ».

A questo articolo gli onorevoli Berenini, Miliani, De Gennaro, Cannavina, Pini, Pietravallo, Rondani, De Cesare, Messedaglia, Giuliani, Cerulli, Leone, Larizza, Giaccione, Morelli, Fera, Bolognese, Caputi, Samoggia, Paparo, De Amicis, Solidati-Tiburzi, De Nicola, Pescetti, Paniè, Malcangi, Car-

boni-Boj, Casalini Giulio, Sighieri, Carboni Vincenzo, Carcassi, Abozzi, Pellegrino, Loe-ro, Canovari, Alessio Giovanni, Coris, Buccelli, Molina, Scano, Calesia, Dentice, Di Stefano, Agnini, propongono il seguente emendamento:

« *In fine del primo comma aggiungere: ed a quello di ispettore delle cancellerie* ».

L'onorevole Berenini ha facoltà di svolgerlo.

BERENINI. Questa aggiunta si collega con una proposta che riguarda i dieci ispettori che si vorrebbero addetti all'ufficio centrale e perciò posti nel ruolo degli uffici centrali. Ho avuto l'onore di discorrere coll'onorevole ministro di questo emendamento e l'onorevole ministro mi ha dimostrato le difficoltà presenti di applicare quelle modificazioni, e mi ha anche detto che ne farà oggetto di eventuali futuri studi. Converto perciò in raccomandazione l'emendamento che aveva avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

NUVOLONI. Propongo la soppressione dell'articolo 9 e ne dico sommariamente le ragioni. Il giudizio sull'idoneità dei funzionari e dei cancellieri a coprire posti di capo d'ufficio col progetto di legge è lasciato alle Commissioni esistenti presso le diverse Corti di appello. Tutti sappiamo i diversi criteri adottati dalle dette Commissioni e sappiamo altresì che a disposizione di esse non sono tutti gli elementi necessari per poter emettere un ponderato giudizio, giacchè i cancellieri e segretari non restano sempre nel medesimo luogo o nel distretto della stessa Corte. Neppure ignoriamo i gravi inconvenienti a cui si andò incontro per la disparità dei criteri adottati dalle diverse Commissioni. D'altra parte a me sembra che, deferendo alle Commissioni presso le Corti di appello il giudizio sulla idoneità alle funzioni di capo d'ufficio, si venga a diminuire l'autorità dello stesso ministro che è responsabile e che ha a sua disposizione tutti gli elementi per emettere un completo e coscienzioso giudizio e che, se vuole, può sempre assumere tutte le necessarie informazioni sul conto dei suoi impiegati ovunque sieno stati.

Esso giudicherà con un unico criterio, laddove giudicando le Commissioni presso le Corti di appello, avremo tanti criteri di giudizio, quante sono le Corti. Per queste considerazioni propongo la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mantengo l'articolo. È una guarentigia di più per l'idoneità, alla quale non credo di poter rinunciare.

All'onorevole Berenini non devo dir nulla dal momento che ha ritirato il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Nuvoloni, mantiene la sua proposta?

NUVOLONI. Mi sembrava che la mia proposta rispondeva a sensi di giustizia ma, non potendo andare contro il volere dell'onorevole ministro, e convinto che la mia proposta non sarebbe approvata dalla Camera, la ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

#### Art. 10.

« Ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 15 della legge 18 luglio 1907, n. 512, il ministro guardasigilli, anche su ricorso dell'interessato o su proposta del primo presidente o procuratore generale, può provocare la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali da farsi da apposita Commissione centrale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, e composta come appresso:

« a) di un presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente;

« b) dell'avvocato generale della Corte di cassazione stessa;

« c) di un consigliere della Corte medesima, eletto in assemblea generale;

« d) del vicedirettore generale in funzione di capo del personale od, in mancanza, del direttore capo di divisione delle cancellerie e segreterie;

« e) dell'ispettore generale presso il Ministero di grazia e giustizia.

« I due membri della magistratura giudicante durano in carica due anni.

« Le norme pel funzionamento di detta Commissione centrale di revisione saranno determinate dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge ».

A questo articolo l'onorevole Berenini insieme cogli onorevoli Miliani, De Gennaro, Cannavina, Pini, Pietravalle, Rondani, De Cesare, Messedaglia, Giuliani, Cerulli, Leone,

Larizza, Giaccone, Morelli, Fera, Bolognese, Caputi, Samoggia, Paparo, De Amicis, Solidati-Tiburzi, De Nicola, Pescetti, Paniè, Malcangi, Carboni-Boj, Casalini Giulio, Sighieri, Carboni Vincenzo, Carcassi, Abozzi, Pellegrino, Loero, Canevari, Alessio Giovanni, Coris, Buccelli, Molina, Scano, Celsia, Dentice, Di Stefano, Agnini, propone due emendamenti dei quali do lettura:

« *Sopprimere il comma c) aggiungendo dopo il comma e):*

« *f da un funzionario di cancelleria e segreteria giudiziaria al quale sarà inoltre affidata la funzione di segretario ».*

« *Sostituire agli ultimi due commi:*

« *I commissari di cui alle lettere a, b ed e durano in carica due anni.*

« *Le norme per la designazione del funzionario di cancelleria e segreteria e pel funzionamento della detta Commissione centrale di revisione, saranno determinate dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge ».*

L'onorevole Berenini ha facoltà di svolgerli.

BERENINI. Il criterio al quale ci siamo ispirati nel proporre questi due emendamenti è troppo chiaro perchè sia necessario di spiegarlo. Attendo per ciò la risposta dell'onorevole ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli, il quale propone di aggiungere dopo il comma e):

« *f) di un cancelliere o di un segretario di procura generale di appello scelti dal ministro della giustizia alternativamente tra i cancellieri ed i segretari di appello del Regno ».*

CIMORELLI. Anche io attendo la risposta del ministro senza svolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Darò una breve risposta all'onorevole Berenini ed agli altri colleghi che si sono associati alla sua proposta. Essa si ispira alla tendenza di ammettere nelle Commissioni costituite per provvedere nell'interesse di una determinata classe di funzionari una rappresentanza dei funzionari medesimi. Non discuto la questione. La proposta dell'onorevole Berenini evidentemente si riferisce all'esempio di simili rappresentanze ammesse già nella nostra legislazione. Ma nella specie, a parte ogni considerazione generica, è assai diffi-

cile trovare il modo come questa rappresentanza possa essere costituita. Non esiste un'organizzazione nella quale siano raccolti tutti i funzionari di cancelleria. La scelta dovrebbe essere fatta quindi dal ministro, e rimarrebbe sempre il sospetto che essa fosse ispirata da criteri non corrispondenti al fine che l'onorevole Berenini si propone, e al vero interesse dei funzionari di cancelleria.

Segnalo questo inconveniente alla considerazione degli onorevoli proponenti.

Del resto la Commissione, come si propone di costituirla, contiene tre alti magistrati, i quali possono dare, col concorso dei funzionari dell'Amministrazione centrale, le guarentigie necessarie che in ogni caso i legittimi interessi e i diritti di tutti i funzionari saranno convenientemente tutelati.

Con queste dichiarazioni mi auguro che l'onorevole Berenini non mantenga la sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Berenini mantiene i suoi emendamenti?

BERENINI. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, dalle quali apprendo che egli riconosce il principio per il quale già in altre leggi si è riconosciuta la necessità e la convenienza di dare una rappresentanza di classe nelle diverse Commissioni che riguardano l'interesse delle classi stesse.

L'onorevole ministro mi osserva però che allo stato presente delle cose assai difficile sarebbe a lui di provvedere alle norme delle elezioni di codesti rappresentanti dei funzionari delle cancellerie, e che se invece fosse la nomina demandata al ministro, la rappresentanza della classe potrebbe anche non essere corrispondente ai voti di essa. Il ministro mi ha detto: sarebbe possibile provvedere quando l'organizzazione dei funzionari delle cancellerie giudiziarie e delle segreterie delle regie procure fosse più vasta di quello che non sia ora (*Commenti*), non comprendendo essa su sei mila funzionari che 2,500 o 3,000 di essi. Ebbene io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ne traggio argomento per una viva propaganda perchè tutti i cancellieri s'iscrivano nell'unione delle cancellerie. Così quando questo sarà avvenuto, ogni difficoltà sarà eliminata. (*Ilarità — Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

## Art. 11.

« I cancellieri di sezione di tribunale e di Corte di appello, i segretari di sezione di regia procura e di procura generale di Corte di appello, istituiti con la nuova tabella, qualunque sia la categoria a cui appartengono, prestano servizio alla dipendenza del capo della cancelleria o della segreteria.

« Con regio decreto sarà provveduto alla ripartizione dei suindicati funzionari, nei vari uffici giudiziari del Regno ».

A questo articolo l'onorevole Cimorelli propone di sostituire alla prima parte: « I cancellieri ed i segretari di sezione istituiti con la nuova tabella, ecc. ». L'onorevole Dentice propone di sopprimere nel primo comma le parole: « qualunque sia la categoria cui appartengono ».

L'onorevole Cimorelli mantiene il suo emendamento?

CIMORELLI. Non essendo stata approvata ieri la modificazione che io volevo introdurre nella tabella, non ha più ragione di essere nemmeno questo mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Dentice insiste nella sua proposta?

DENTICE. Si tratta di salvare il principio dell'anzianità. In uno stesso ufficio sembra che il capo dell'ufficio debba essere il più anziano; quando invece si indica nel testo « qualunque sia la categoria a cui appartiene » ciò importa che il cancelliere di sezione di tribunale, che verrebbe a far parte dell'ufficio, potrebbe essere dipendente dal cancelliere capo meno anziano di lui, il che rappresenta una anomalia. Anche nei tribunali noi troviamo che il presidente del tribunale è sempre il più anziano dei presidenti di sezione, come è nell'ordine normale delle cose. Quindi vorrei che si rettificasse questo concetto con l'eliminazione della frase da me citata, salvo a provvedere secondo i casi ed in via eccezionale.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. La proposta dell'onorevole Dentice, in conclusione, è una affermazione del diritto prevalente dell'anzianità.

Ora a me pare che non sia il caso di ammetterla, perchè potrebbe in casi speciali riuscire pregiudizievole al servizio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Dentice, insiste?

DENTICE. No.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 11.

(È approvato).

## Art. 12.

« Il beneficio attribuito, al momento della promozione al grado superiore ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali ai termini dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1907, n. 512, conservano il diritto al trattamento speciale di cui all'articolo 16 della legge 2 luglio 1903, n. 259, viene determinato nella misura fissa di centoventi posti per gli aggiunti di cancelleria, di ottanta posti per i cancellieri di pretura e parificati e di dieci posti per i cancellieri di tribunale e parificati, compresi nel novero i posti occupati dai funzionari aventi diritto allo stesso beneficio.

« I relativi spostamenti devono essere eseguiti sulla graduatoria generale prima di procedere alla formazione delle liste speciali dei promovibili per merito e per anzianità a norma dell'articolo 16 della legge 18 luglio 1907, n. 512 ».

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Dentice.

DENTICE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma sostituire:

« Però i funzionari che, in base ai criteri stabiliti dalla decisione del Consiglio di Stato sul detto regio decreto, sarebbero stati compresi nel numero dei promossi al grado di cancelliere di tribunale od equiparato col decreto anzidetto, saranno, invece, promossi con decorrenza dal 1º gennaio 1910; gli altri saranno promossi con le norme stabilite dalla presente legge.

« Giovanni Alessio, Congiu, Modica, Valenzani, Larizza, Cimorelli, Carboni-Boj, Pellegrino, Are ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgerlo.

ALESSIO GIOVANNI. Le ragioni che ispirano la sostituzione da me proposta sono chiarissime nella dizione della modificazione stessa. Noi ci troviamo di fronte alla decisione del Consiglio di Stato, che è stata presa per alcuni. Ma i criteri che hanno determinato il Consiglio di Stato ad



emettere quella decisione non solo valgono per alcuni, ma possono anche valere per tutti gli altri che si trovano nelle stesse condizioni dei primi.

Tuttavia debbo fare una subordinata. Vi sono dei ricorsi già pendenti. Che cosa avverrà domani, quando il Consiglio di Stato avrà deciso ugualmente per questi ricorsi pendenti? Come si provvederà? La condizione di favore pertanto va fatta non solo a quelli che hanno ottenuto, ma anche a quelli che otterranno una decisione favorevole, e non sono molti, perchè quelli che non hanno ricorso non potranno più ricorrere per difetto di termine.

Io sostengo adunque che è male porre il principio in modo assoluto.

Credo che si possa provvedere anche equamente per coloro che hanno già ricorso e sui ricorsi dei quali non ancora si è provveduto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dissi già ieri quale era il concetto a cui si ispiravano le disposizioni degli articoli 12 e 13. Noi miriamo a risolvere con equità le questioni insorte ed a finirla una buona volta. Non possiamo continuare nella incertezza che è durata anche troppo lungamente.

Una soluzione diversa prolungherebbe lo stato attuale di cose, moltiplicherebbe i ricorsi e i reclami, e lo assetto del personale delle cancellerie andrebbe alle calende greche. (*Approvazioni*).

Io non posso, quindi, accogliere la proposta dell'onorevole Alessio, e prego la Camera di volere approvare l'articolo 12 ed il successivo, che mettono l'ordine nell'amministrazione e provvedono al personale e al funzionamento regolare dell'amministrazione della giustizia. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanni Amici viene ora a chiedere di parlare su questo articolo. Si inscrivono a parlare sul testo ministeriale e non guardano gli altri testi.

L'onorevole Amici Giovanni ha facoltà di parlare.

AMICI GIOVANNI. Vorrei che l'onorevole ministro tenesse presente, nel concedere la retroattività della legge ad alcuni di questi cancellieri, la condizione dei poveri alunni gratuiti, i quali hanno subito gravissime perdite. I tre anni, durante i quali essi sono rimasti in servizio senza percepire stipendio di sorta, credo debbano

essere tenuti presenti, nelle miserrime condizioni in cui essi si trovano, e che quindi il ministro, se non in questa legge, debba trovar modo di indennizzare questi alunni almeno sotto forma di sussidio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Terrò conto della raccomandazione dell'onorevole Amici in quanto sarà possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanni Alessio insiste?...

ALESSIO GIOVANNI. Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, che almeno coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'onorevole Amici, potranno essere compensati mediante equi sussidi, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).

#### Art. 13.

« Resta fermo a tutti gli effetti il regio decreto 15 marzo 1908.

« Dei funzionari che lo impugnarono ed ottennero decisione favorevole dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, coloro che in base ai criteri stabiliti dalla decisione medesima sarebbero stati compresi nel numero dei promossi al grado di cancelliere di tribunale od equiparato col decreto anzidetto, saranno, invece, promossi con decorrenza dal 1° gennaio 1910; gli altri saranno promossi con le norme stabilite dalla presente legge.

« Ai primi saranno corrisposti sulle economie del capitolo 27 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1910 11 gli stipendi arretrati dal 1° gennaio 1910, oltre una indennità per ciascuno non superiore alle lire mille ».

A questo articolo l'onorevole Carboni-Boj ed altri propongono il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma sostituire:

« Coloro che, in base ai criteri stabiliti dalla decisione del Consiglio di Stato, sul detto decreto regio, sarebbero compresi nel numero dei promossi al grado di cancelliere di tribunale od equiparato col decreto anzidetto, saranno, invece, promossi con decorrenza dal 1° gennaio 1910; gli altri saranno promossi con le norme stabilite dalla presente legge.

« Carboni-Boj, Chiaradia, Scano, Leon ».

L'onorevole Carboni-Boj ha facoltà di svolgerlo.

CARBONI-BOJ. Mi unisco interamente alle dichiarazioni ieri fatte dagli onorevoli Riccio e Macaggi: non divido assolutamente le ragioni esposte dall'egregio amico Finocchiaro-Aprile, per respingere gli emendamenti agli articoli 12 e 13.

Nell'interesse dell'approvazione di questo disegno di legge, ritiro il mio emendamento, confidando che per troppo affrettarne la discussione, non si ritardi l'applicazione della legge, e non si obblighi la Camera a tornarvi sopra.

PRESIDENTE. Tutto questo dipende esclusivamente dalla volontà della Camera.

Se vogliono continuare la discussione, a me sembra che il disegno di legge potrebbe oggi stesso essere approvato.

Ieri, tutti dicevano che era un dovere approvarlo presto, tanto che io pregai coloro che avevano presentato emendamenti, di mettersi d'accordo con la Commissione per una completa e preventiva intesa... (Benissimo!)

CARBONI-BOJ. Ma il Senato ha diritto di modificarlo!

PRESIDENTE. Ciò non ci riguarda. Ora bisogna mettere d'accordo le dichiarazioni di ieri con i desideri manifestati oggi per un'ampia discussione. (Bravo!)

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Leone.

LEONE. Vi rinunzio. (Bene!)

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni ha proposto i seguenti emendamenti:

« Comma 2º:

« Solamente i funzionari che ricorsero e che in base ai criteri stabiliti dalle decisioni del Consiglio di Stato sarebbero stati compresi nel numero dei promossi al grado di cancelliere di tribunale ed equiparato col decreto 15 marzo 1908, saranno promossi con decorrenza dal 1º gennaio 1908 ».

« Comma 2º:

« Sostituire: 1º gennaio 1910, con: 1º gennaio 1908 ».

Ha facoltà di svolgerli.

NUVOLONI. Le ragioni per cui ho proposto questi emendamenti, le ho esposte ieri e sono ovvie. Il ministro ha già detto che, cogli articoli 12 e 13, così come sono proposti, egli si ispira ad un concetto di equità e al desiderio di troncane questa vecchia questione. Io ritengo però che, con questo preteso concetto d'equità, si vengano a ledere dei diritti inviolabili già consa-

crati dalle decisioni del Consiglio di Stato. Siccome questo Consiglio ha riconosciuto che, in confronto dei funzionari che hanno ricorso, la graduatoria 15 marzo 1908 è stata mal fatta ed errata, e che essi avevano diritto di essere promossi col citato decreto 15 marzo e quindi con anzianità e decorrenza dal 1907, io, in via di temperamento, affinché costoro e gli altri ricorrenti e aderenti ai ricorsi non abbiano a risentire grave danno, sia agli effetti della anzianità, sia agli effetti degli stipendi passati che per la liquidazione della pensione, propongo che la promozione, per coloro che hanno ricorso al Consiglio di Stato, abbia la decorrenza dal 1º gennaio 1908.

Mi pare che anche questa sia una misura di temperanza che forse potrà essere accettata e non lascerà una ingrata delusione in coloro che credettero e che credono ancora nella magistratura: se non sarà accettato questo mio temperamento equitativo, la colpa non sarà mia. Io da mia parte insisto perchè questo emendamento, qualora l'onorevole ministro non lo volesse accettare, venga messo in votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ripeto che mi duole di non potere accogliere l'emendamento proposto per le ragioni che ho già dette: è un temperamento questo diretto ad attuare una soluzione di equità. E non è possibile di estenderlo nei limiti accennati dall'onorevole Nuvoloni. È inutile ripetere quanto fu detto ieri, parlando di iniquità, di violenza, di violazione di giudicati.

Il Ministero fece ogni sforzo per risolvere la quistione della graduatoria in modo diverso; ma trovò difficoltà grandissime, che non potevano essere superate senza notevole turbamento di tutto il personale. Fu perciò necessario, dopo due anni di inutili attese e di studi, di proporre la disposizione equitativa che è contenuta nel disegno di legge.

Prego quindi la Camera di accoglierla, e sarà un beneficio non lieve per tutto il personale.

PRESIDENTE. Onorevole Nuvoloni?...

NUVOLONI. Il secondo comma è in relazione al primo: ecco perchè debbono essere modificati tutti e due.

Non è poi vero che siano molti i funzionari ricorrenti che hanno da reclamare; sono appena una quindicina in tutto: coloro che non hanno ricorso nè aderito ai ricorsi,

sebbene legalmente citati, hanno dimostrato già di non aver motivo d'impugnare la graduatoria 1908.

PRESIDENTE. Dica se insiste...

NUVOLONI. Insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione generale del bilancio.

ABIGNENTE, *presidente della Commissione generale del bilancio*. Pregherei l'onorevole ministro di accettare l'aggiunta di una parola nell'ultimo comma dell'articolo 13: potrebbe nascere il dubbio che possano essere aumentati due volte gli stipendi, ed allora la finanza ne potrebbe risentire un danno; quindi bisognerebbe dire dopo il 1910-11: *l'aumento degli stipendi arretrati*.

*Una voce*. S'intende!

ABIGNENTE, *presidente della Commissione generale del bilancio*. Ma poteva sorgere il dubbio, ed io nella mia qualità di presidente della Commissione del bilancio ho il dovere di salvaguardare la finanza.

PRESIDENTE. Allora si dovrà dire:

« Ai primi sarà corrisposto sulle economie del capitolo 27 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1910-11 l'aumento degli stipendi arretrati », e poi come sta.

ABIGNENTE, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Perfettamente!

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni, avendo dichiarato di insistere nel suo emendamento sostitutivo, io debbo metterlo a partito prima dell'articolo.

Come hanno udito, il Governo non può accettarlo. Lo metto a partito.

*(Non è approvato)*.

Ora metto a partito l'articolo 13, con la modificazione proposta dall'onorevole presidente della Giunta generale del bilancio, della quale ho dato lettura e che è accettata dal Ministero.

*(È approvato)*.

Art. 14.

« La disposizione di cui all'articolo 24 della legge 18 luglio 1907, n. 512, è applicabile anche ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali al momento della pubblicazione della suddetta legge erano già regolarmente iscritti nella facoltà di giurisprudenza di una Università del Regno ed abbiano conseguito o conseguiranno la laurea ».

Qui l'onorevole Cimorelli ha proposto

un emendamento sostitutivo del tenore seguente:

*« Sostituire: »*

« La disposizione di cui all'articolo 24 della legge 18 luglio 1907, n. 512, è applicabile ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali abbiano conseguito o conseguiranno la laurea.

« La preferenza però sarà determinata nella misura fissa di 120 posti per gli aggiunti di cancelleria, di 80 posti per i cancellieri di pretura e di 10 posti per i cancellieri di tribunale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli che aveva già svolto ieri questo suo emendamento, appunto quando lo fermai... *(Si ride)*.

CIMORELLI. Due parole soltanto perchè non voglio avere altri richiami dal nostro Presidente.

L'articolo 24 della legge del 1907 del ministro Orlando stabilì un privilegio per quei funzionari che avessero la laurea al tempo della pubblicazione della legge. Ma è un privilegio di una grande portata, perchè si tratta di saltare sulle promozioni migliaia di funzionari, tutta un'intera classe.

Questo privilegio stabilito con quella legge, secondo la proposta che adesso siamo chiamati a votare, viene esteso non soltanto a quelli che avevano la laurea a quel tempo, ma anche a coloro che si trovavano semplicemente iscritti alle regie Università.

Ora questo è un favore troppo grande; è già troppo quello di concedere ai funzionari laureati di saltare mille loro compagni e di vedere dei giovinetti imberbi messi a capo degli uffici di cancelleria e di segreteria.

Richiamo su questo punto tutta l'attenzione del guardasigilli e della Camera, perchè porto qui dentro un voto molto sentito da parte di tutti i funzionari di cancelleria e di segreteria, i quali sono scandalizzati di vedere che chi abbia semplicemente una laurea possa fare di questi salti: si tratta di guadagnare venti anni di carriera.

Io dunque dico: limitiamo la portata di questo articolo e adoperiamo la stessa misura che abbiamo adottato per il salto triennale.

Se il ministro accetta questa proposta mia, non fa un salto nel buio, ma invece viene a limitare un privilegio che è odioso a tutta la classe dei funzionari di cancelleria e di segreteria.

*Una voce.* Quanti sono?

CIMORELLI. Sono molti. Prego perciò l'onorevole ministro di accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. Su questo stesso articolo l'onorevole Berenini ha presentato il seguente emendamento:

« *Alle ultime parole: o conseguiranno la laurea, sostituire: la laurea all'attuazione della presente legge.*

« Berenini, Miliani, De Gennaro, Cannavina, Pini, Pietravalle, Rondani, De Cesare, Messedaglia, Giuliani, Cerulli, Leone, Larizza, Giaccone, Morelli, Fara, Bolognese, Caputi, Samoggia, Paparo, De Amicis, Solidati Tiburzi, De Nicola, Pescetti, Paniè, Malcangi, Carboni-Boj, Casalini Giulio, Sighieri, Carboni Vincenzo, Carcassi, Abozzi, Pellegrino, Loero, Canevari, Alessio Giovanni, Coris, Buccelli, Molina, Scano, Celesia, Dentice, Di Stefano, Agnini ».

BERENINI. Il mio concetto è chiaro: restringere, non estendere.

PRESIDENTE. L'onorevole Dentice propone questa aggiunta:

« *Aggiungere:*

« È altresì applicabile la stessa disposizione a quei funzionari, che anteriormente alla pubblicazione della detta legge avevano conseguito il diploma di notaio e procuratore ».

L'onorevole Dentice ha facoltà di svolgere la sua proposta.

DENTICE. Onorevole ministro, in questo concetto esplicativo della laurea conseguita credo che ci sia un equivoco, perchè il privilegio che si dava ai cancellieri forniti della laurea risale alla prima legge del 1865. Solamente la legge del 1903 coll'articolo 9 venne ad abolire il noto vantaggio della promozione anticipata pei cancellieri, che si trovano nella favorevole condizione di esser forniti della laurea. È venuta poi la legge del 1907 ed ha ripristinato di nuovo il beneficio per coloro che si trovavano forniti della laurea in giurisprudenza. Ora per le disposizioni che contiene questo articolo di legge, io credo che bisognerebbe comprendere anche i diplomati notari o procuratori. Ed aggiungo: perchè non si tratta di laureati ma di diplomati per esercitare le professioni di notaio o di procuratore, non per questo hanno frequentato meno bene l'Università ed ottenuti i diplomi? Anzi per i cancellieri che hanno il diploma di notaio

e di procuratore basterà ricordare che con questo titolo essi hanno la facoltà di essere nominati vice-pretori ed anche giudici mandamentali, secondo il disegno di legge che l'onorevole Fani aveva presentato. Ora, se il notaio o procuratore può diventare giudice mandamentale o almeno vice pretore, credo che sia giusto che abbia anche la facoltà e goda dei privilegi di coloro che si trovano ad avere conseguita la laurea in giurisprudenza.

La differenza in più tra la laurea in giurisprudenza ed il diploma di notaio e procuratore non è che questa, l'aggiunta di cognizioni teoriche, le quali non servono certo per la funzione di cancelliere, ma invece possono essere utili per la professione di avvocato o per l'altra di futuri impiegati dell'amministrazione centrale dello Stato o di professori di Università.

In questo stato di cose io credo che sarebbe vera ingiustizia il non tenere presente questa duplice distinzione. E in ogni caso non darei corso alla proposta del collega Berenini, perchè per lo meno essendo essi iscritti alla Università ed avendo ottenuto già il diploma di notaio e di procuratore possono avere il beneficio di ottenere agevolmente la laurea, e quindi essere messi nella istessa condizione, in cui si trovano i laureati.

Quindi io chieggo che il ministro accetti il mio articolo aggiuntivo, o subordinatamente chieggo che rimanga l'articolo così com'è nell'ultimo testo, al fine di mettere coloro che si trovano in questa condizione, di essere pareggiati nei diritti e privilegi agli altri che, come loro, hanno acquistata la laurea attraverso studi lunghi e laboriosi.

ALESSIO GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Alessio. E mancano solo sette minuti a mezzogiorno! (*Si ride*).

ALESSIO GIOVANNI. Pregherei il ministro e l'onorevole Berenini di volere nello emendamento in cui si dice: « conseguiranno la laurea alla attuazione della presente legge », sostituire: « conseguiranno la laurea entro l'anno scolastico dalla attuazione della presente legge ». Altrimenti la disposizione non è chiara.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Vediamo di uscire anche da questa questione.

A me pare vi possa essere una soluzione ispirata alla giustizia e alla equità.

Riproduciamo in questa legge l'articolo 24 della legge 18 luglio 1907, confermando che i funzionari, quali siano forniti di laurea in giurisprudenza, ed assegnati in prima classe, siano preferiti agli altri nella promozione.

Restiamo così nei termini della disposizione, senza estenderne nè limitarne il significato, e non mutiamo una condizione di cose che risponde all'interesse del servizio e dei funzionari...

**PRESIDENTE.** E la proposta dell'onorevole Berenini?...

**FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Propongo di sostituire senz'altro all'articolo del disegno di legge il testo dell'articolo 24 della legge del 1907.

**PRESIDENTE.** Dunque all'articolo 14 si sostituirebbe l'articolo 24 della legge 18 luglio 1907:

« I funzionari i quali alla pubblicazione della presente legge siano forniti di laurea in giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla prima classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe ».

**PRESIDENTE.** Onorevole Berenini, accetta la proposta dell'onorevole ministro guardasigilli?

**BERENINI.** L'accetterei senz'altro, se non avessi il dubbio che col riprodurre testualmente una disposizione che aveva carattere transitorio e rendendola permanente, non si venisse a snaturare il carattere della disposizione stessa ed a far nascere degli equivoci; perchè poi potrebbe venire un'altra legge che potrebbe ugualmente rendere permanente qualche altra disposizione transitoria.

Approvando la proposta dell'onorevole ministro, si viene ad estendere la portata della legge del 1907, pur limitandone gli effetti a coloro che allora erano iscritti alla Università; invece di limitare il concetto del disegno di legge, lo estenderemmo.

È vero che dal 1907 ad oggi essendo passati quattro anni, chi era allora iscritto nel primo corso di giurisprudenza può avere conseguito o essere per conseguire la laurea; gli altri che si sono iscritti dopo non potranno conseguire il beneficio. Quindi in effetto noi non allarghiamo la portata della legge; però la dizione dell'articolo è tale che riproducendola in questo disegno di legge, può dar credito all'idea che qualcuno che si vada ora ad inscrivere all'Università potrà egualmente ottenere il beneficio...

**FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** No, non è così. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** L'articolo 24 della legge del 1907 dichiara che i funzionari i quali alla pubblicazione della legge (1907) siano forniti di laurea ed abbiano le altre condizioni richieste saranno preferiti nella promozione.

Questa disposizione riprodotta nella legge presente non accenna ad iscrizioni all'Università, ma alla laurea ottenuta. Coloro che al momento della pubblicazione della nuova legge saranno già laureati, potranno godere del beneficio, gli altri no. Ciò è precisamente quello che l'onorevole Berenini desidera, perchè nel suo emendamento egli vuole che si tolgano le parole: « o conseguiranno la laurea ».

Riproducendo quindi il testo della legge in vigore, si esclude affatto l'interpretazione che possano godere del beneficio anche coloro che in seguito conseguiranno la laurea; il beneficio, ripeto, si applicherà soltanto a coloro che al momento della pubblicazione della presente legge saranno laureati. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Cimorelli, mantiene il suo emendamento?

**CIMORELLI.** Non posso che ritirarlo, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, pur deplorando che si conceda un eccessivo privilegio a favore di alcuni funzionari. (*Commenti*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Dentice, mantiene il suo emendamento?

**DENTICE.** Trovo giusto quanto ha detto l'onorevole ministro, ma desidererei che per lo meno si lasciasse il termine di un anno per il conseguimento della laurea.

Del resto ritiro il mio emendamento, perchè, anche mantenendolo, non sarebbe votato.

**PRESIDENTE.** E l'onorevole Berenini, mantiene il suo emendamento?

**BERENINI.** Ritiro il mio emendamento ed accetto la proposta fatta dall'onorevole ministro per la felice coincidenza che si verifica; perchè la disposizione di legge da lui invocata coincide perfettamente col quadriennio necessario per il conseguimento della laurea dal 1907.

**PRESIDENTE.** L'articolo 14 rimane così formulato:

« I funzionari i quali alla pubblicazione della presente legge siano forniti di laurea in

giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla prima classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe ».

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 14 così formulato.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nuvoloni ha presentato il seguente articolo 14 bis (aggiuntivo):

« Tutti coloro che nell'ultimo concorso furono dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti per cui era stato bandito il concorso saranno nominati alunni di cancelleria ».

Ha facoltà di svolgerlo.

**NUVOLONI.** Poche parole soltanto dirò per giustificare il mio articolo aggiuntivo. Coll'articolo 23 della legge 18 luglio 1907 fu disposto un concorso per titoli e per esame a 500 posti di alunno fra i diurnisti ed amanuensi, senza limite di età, che avessero prestato servizio nelle cancellerie. Il concorso ebbe luogo e furono dichiarati idonei, oltre i 500, anche altri. Onde sistemare coloro che erano stati dichiarati idonei in eccedenza ai 500, con successiva legge del 23 giugno 1910, si dispose che i diurnisti e gli amanuensi dichiarati idonei nel concorso indetto ai termini dell'articolo 23 della legge 18 luglio 1907, ma che non furono utilmente compresi nella graduatoria dei vincitori, fossero nominati alunni nelle cancellerie e segreterie giudiziarie in tre anni dal giorno dell'applicazione della legge.

Orbene, una parte dei dichiarati idonei fu già collocata a posto. Intanto recentemente ebbe luogo un altro concorso per alunni di cancelleria e furono dichiarati idonei una settantina circa di concorrenti, oltre i cento, per cui il concorso era stato bandito. Rimangono quindi scoperti circa 200 posti di alunno di cancelleria. A questa deficienza si potrebbe utilmente provvedere mettendo in pianta ed assumendo in servizio tutti coloro per cui provvede la citata legge 23 giugno 1910 e quei 70 o 80 giovani ultimamente dichiarati idonei. In tal modo verrebbero a completarsi tutte le deficienze, e l'onorevole ministro, appena approvata questa legge, potrebbe sistemare tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie.

Propongo pertanto che tutti coloro che sono stati dichiarati idonei sieno anch'essi nominati alunni di cancelleria.

Per queste ragioni io prego l'onorevole ministro di volere accettare il mio articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Io non avrei difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Nuvoloni; ma devo fargli considerare che il concetto, al quale egli accenna, è in opposizione alle norme segnate nella legge sullo stato giuridico degl'impiegati.

La prego poi di considerare che la sua proposta costituirebbe un precedente, che dovrebbe avere applicazione in tutti i concorsi e in tutte le amministrazioni dello Stato. Per questa grave difficoltà io non ho potuto assecondare le richieste di giovani valorosi che in recenti concorsi per l'ammissione alla magistratura erano stati riconosciuti idonei oltre il limite dei posti messi a concorso; senza di ciò valentieri accoglierei la proposta dell'onorevole Nuvoloni, e confido che, tenendo conto di quanto ho rilevato, egli non insisterà nella sua proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nuvoloni ha udito: l'onorevole ministro la prega, per le ragioni d'ordine generale da lui indicate, di non volere insistere nella sua proposta.

**NUVOLONI.** Io non credo insormontabili le obiezioni fatte dall'onorevole ministro, per una ragione semplicissima: che la legge del 23 giugno 1910 è posteriore a quella sullo stato giuridico degli impiegati. Come si è derogato nel 1910 alla legge sullo stato giuridico, vi si può derogare oggi nello interesse pubblico e cioè per sistemare tutti gli uffici giudiziari di segreteria e cancelleria.

**PRESIDENTE.** Sta bene: pertanto ella non insiste!..

**NUVOLONI.** Non insisto perchè, colla opposizione del ministro la Camera respingerebbe malgrado tutte le buone ragioni addotte il mio articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Passiamo allora all'articolo 15:

« Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re ha facoltà di modificare con decreti reali le disposizioni concernenti i servizi di cancelleria allo scopo di semplificarli e di renderli più spediti ».

(È approvato).

**FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Vorrei rivolgere

all'illustre Presidente ed alla Camera la calda preghiera di non sospendere, nonostante l'ora inoltrata, questa discussione, ma di procedere possibilmente sino alla fine.

**PRESIDENTE.** Io non vi ho alcuna difficoltà; ma non vorrei che si dicesse poi che si vogliono strozzare le discussioni...

*Voci.* Ma che strozzare! Avanti! Avanti!

**PRESIDENTE.** Procediamo dunque:

Art. 16.

« A ciascun fascicolo degli atti di causa deve essere unito anche un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione. Il detto esemplare va soggetto al bollo di lire due, oltre i decimi, se trattasi di giudizio avanti le preture, e di lire tre, oltre i decimi, avanti i tribunali e le corti, da applicarsi soltanto sul primo foglio con le norme che saranno stabilite dalle disposizioni per l'attuazione delle presente legge.

« L'inosservanza di questa disposizione darà luogo all'applicazione della penalità comminata dall'articolo 56, n. 1, della legge sul bollo, testo unico approvato con regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, a carico degli avvocati o procuratori e del cancelliere.

« Gli altri esemplari delle memorie note aggiunte sono esenti dalla tassa di bollo, salvo il caso d'uso ai sensi dell'articolo 2 del predetto testo unico, ma devono essere distribuiti ai magistrati giudicanti e del pubblico ministero per mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare la esibizione delle memorie o note aggiunte ai fascicoli degli atti di causa ».

L'onorevole Cannavina ha presentato le seguenti due proposte sostitutive al primo e all'ultimo comma:

« *Sostituire al primo comma:*

« Un esemplare delle memorie e note aggiunte compilate a svolgimento delle comparse conclusionali o della discussione va soggetto al bollo di lire due, oltre i decimi, se trattasi di giudizio avanti le preture, o di lire tre, oltre i decimi, avanti i tribunali e le Corti, da applicarsi soltanto sul primo foglio con le norme che saranno stabilite dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge ».

« *Sostituire all'ultimo comma:*

« Gli altri esemplari delle memorie e note aggiunte sono esenti dalla tassa di bollo, salvo il caso di uso ai sensi dell'articolo 2 del predetto testo unico. Tanto l'esemplare regolarmente sottoposto a bollo, quanto gli esemplari per i magistrati giudicanti e pel

pubblico ministero, devono essere distribuiti per mezzo del cancelliere, cui spetta di accertare la esibizione delle memorie e note aggiunte e di allegare l'esemplare sottoposto al bollo al fascicolo degli atti di causa ».

L'onorevole Cannavina ha facoltà di svolgerle.

**CANNAVINA.** Le mie proposte non mirano ad altro che a mettere in armonia le disposizioni di questo articolo con le norme di procedura civile e con gli usi forensi, inquantochè l'articolo 16, fissando una tassa di bollo per il primo foglio di un esemplare delle memorie a stampa dice nello stesso tempo col primo comma che queste memorie a stampa debbono essere allegate al fascicolo degli atti di causa, e dice inoltre con l'ultimo comma che il cancelliere deve accertarsi della esibizione delle memorie o note aggiunte col detto fascicolo, agli atti. Ciò pare presupponga che le memorie debbano essere presentate nell'atto in cui si introita la causa; viceversa le note aggiunte si presentano dopo che la causa è stata discussa, come pure le memorie e memorie aggiunte vengono esibite dopo che la causa è già in relazione, e il fascicolo degli atti si trova quindi già presso il relatore. Ora potrebbe nascere anche il dubbio che, quando si presentano queste memorie o note aggiunte a mezzo della cancelleria, essendo impossibile allegarle al fascicolo che già si trova presso il relatore, al quale, com'è naturale, non furono alligate, perchè prodotte posteriormente, il cancelliere non volesse accettarle.

Come la Camera vede, si tratta semplicemente di una questione di forma, e la mia proposta mira ad esser più precisi nella forma e ad eliminare i gravi inconvenienti che potrebbero derivare da una imprecisa dizione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Giovanni Alessio con altri colleghi ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire al primo comma:*

« Deve consegnarsi in cancelleria per essere unito al fascicolo degli atti del depositante anche un esemplare delle memorie o note aggiunte, compilate a svolgimento delle comparse conclusionali e della discussione.

« Alessio Giovanni, Congiu, Modica, Valenzani, Larizza, Cimorelli, Are, Carboni-Boj, Coris, Pellegrino ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgerlo.

**ALESSIO GIOVANNI.** Io credo che si tratti soltanto di una modificazione di forma che può essere accettata dall'onorevole ministro, perchè non porta alcun inconveniente, e credo di essere fundamentalmente d'accordo con l'onorevole Cannavina, perchè coll'articolo così come è formulato parrebbe che le note aggiunte e le memorie dovessero unirsi al fascicolo prima che la causa andasse in decisione. È una questione di forma, che chiarisce il concetto della legge, e pertanto insisto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Paniè. Ne ha facoltà.

**PANIÈ.** Comincia con questo articolo la parte finanziaria del disegno di legge, ed io chiedo alla cortesia della Camera di fare, nonostante l'ora tarda, alcuni rilievi in proposito. Così porterò io pure, almeno lo spero, un modesto contributo all'approvazione della legge, dando occasione al ministro di fare qualche dichiarazione, la quale valga a sgombrare le preoccupazioni, che qui e fuori di qui ha destato questa parte della legge.

Non ritorno, per non ripetere le cose dette così bene dall'onorevole Riccio, sulla incongruenza di abbinare questa parte del disegno di legge, con la parte relativa al riordinamento delle cancellerie e segreterie, salvo per formulare la preghiera, di cui il ministro potrà tener conto in sede di coordinamento, di modificare cioè l'intitolazione della legge.

È una minuzia, che però ha la sua pratica importanza; perchè se ai funzionari degli uffici fiscali può non riuscire malagevole l'aver sempre presenti le leggi che essi sono chiamati ad applicare, invece al privato cittadino sarà, fra qualche anno, ben difficile ricordare, che una legge denominata riordinamento delle cancellerie e segreterie includa una materia tanto diversa e cioè tanti e così gravi rimaneggiamenti delle tasse di bollo. E vengo alla sostanza di questi rimaneggiamenti.

Qui, onorevole ministro, si è ritornato per ritoccare, non sempre con rispetto alla logica e alla giustizia, mentre si sarebbe potuto arrivare allo stesso risultato finanziario per una via più equa, più razionale.

E così, se io posso consentire con quanto ha detto l'illustre presidente della Giunta del bilancio, sulla giustizia di sottoporre ad una tassa le memorie o note aggiunte per impedire che se ne faccia abuso a danno e in sostituzione delle comparse conclusionali, io mi domando però: perchè non si

è graduata questa tassa alla maggiore o minore ampiezza delle memorie o note, e si sottopone alla stessa, identica tassa la memoria o nota di un semplice foglio come quella di parecchi fogli?

**COTUGNO.** Le note aggiunte hanno scopo diverso dalle memorie. (*Commenti — Conversazioni*).

**PRESIDENTE.** Ma facciamo silenzio, e vediamo di procedere regolarmente. Con queste conversazioni non si fa che perdere del tempo! Prosegua, onorevole Paniè.

**PANIÈ.** E la stessa mancanza di proporzionalità si verifica nelle disposizioni successive, che io ricordo qui per non dover parlare in seguito.

Si sono colpiti di tassa i compromessi e tutti gli atti del giudizio arbitrale, e la tassa è uguale, qualunque sia il valore della controversia.

Ora io anzitutto non mi so dar ragione, perchè il compromesso, che è un contratto — e proprio il compromesso, che dovrebbe essere il più favorito di tutti i contratti per lo scopo a cui mira —, sia gravato da una tassa di bollo superiore a qualsiasi altro contratto.

Ed a parte ciò, perchè non si ha riguardo al valore dell'oggetto in controversia, come si è fatto prima per le memorie o note aggiunte? Perchè un giudizio arbitrale per poche centinaia di lire dovrà subire le stesse gravezze che un giudizio per centinaia di migliaia di lire?

Rilievo analogo potrei fare per l'articolo 19 circa le citazioni per biglietto nei giudizi pretoriali, che riguardano le cause inferiori a 100 lire equiparate nella tassa di bollo alle citazioni occorrenti nei giudizi avanti i tribunali e le Corti.

Ed ancora: perchè pareggiare, secondo che fa l'articolo 20, la richiesta per l'incanto d'un fondo che vale poche decine di lire con quella per un fondo di valore cento, mille volte superiore? Non si va per tal guisa incontro al danno ben più grave anche per le finanze dello Stato, di diminuire le offerte negli incanti, perchè molti si tratteranno dall'adirvi, data l'incertezza dell'esito, di fronte alla spesa che bisogna sostenere?

Il ministro ha detto che non può accettare emendamenti i quali tocchino la parte finanziaria della legge, perchè altrimenti gli mancherebbero i mezzi per attuarla.

In presenza di questa sua recisa dichiarazione mi si domanda: perchè non si



compromettere le sorti di una legge, che è resa oramai urgente ed indispensabile anche dalla necessità di provvedere al servizio di cancelleria. Ma io lo prego di tener conto delle mie osservazioni, per venire presto alla Camera con nuove disposizioni, che migliorino quelle che oggi per le esigenze del momento dobbiamo votare.

**PRESIDENTE.** Quando non sono proposte concrete, diventano divagazioni.

**PANIÈ.** Mi perdoni onorevole Presidente, non sono divagazioni. Vorrei bene che il ministro emendasse la legge, ma se questo non è possibile, restino almeno i miei rilievi come espressioni di desiderio nè inopportune nè indiscrete, dal momento che si riducono ad invocare l'applicazione dei principi di giustizia e di equità.

Ed ora una parola direi di tecnica legislativa sull'articolo in esame, ed ho finito. L'articolo parla distintamente di *memorie* e di *note aggiunte*. Ora le nostre leggi di procedura non contemplano all'infuori della comparsa, e come illustrazione della comparsa conclusionale, altro che le *note aggiunte*. Quindi: o colla parola *memorie* si vuole intendere qualche cosa di diverso dalle note aggiunte, ed allora occorre chiarirlo perchè le memorie non hanno rispondenza nelle nostre leggi processuali. O è la stessa cosa, ed allora tanto vale sopprimere questa parola per non ingenerare confusioni. (*Conversazioni*).

**PRESIDENTE.** Veda, onorevole Paniè: per accedere al desiderio suo e della Camera, l'ho lasciata parlare; ma dichiaro che non posso permettere che la discussione continui così. (*Vive approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

**FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia, e dei culti.** Dirò solo che delle riforme sulle tasse di registro e bollo si occupa con interesse il mio collega delle finanze, e per la parte riguardante le tasse giudiziarie non mancherò di partecipare ai suoi studi.

Gli emendamenti ora proposti, a mio giudizio, non hanno ragione di essere.

Quando si parla di note aggiunte si accenna evidentemente a memorie prodotte, con autorizzazione del capo del collegio, dopo che la causa è stata discussa, e debbono naturalmente essere unite agli atti. (*Interruzioni*). Il cancelliere dovrà curare che siano rimesse al relatore e agli altri componenti del collegio. Non ci può essere dubbio su ciò.

In molta parte d'Italia è diffuso il sistema di queste note che valgono a completare le difese. E quando nella legge registriamo ciò che l'uso ha affermato, non facciamo che regolare quello che finora aveva soltanto carattere di consuetudine.

Quanto alla proporzionalità, debbo dire all'onorevole Paniè che era proprio questo il concetto a cui il mio collega della finanza si era ispirato; ed io ho dovuto insistere per ottenere di limitare la tassa ad un diritto fisso, che è di 2.40 pei tribunali e di 3.60 negli altri gradi di giurisdizione. E mi parve di avere ottenuto un provvedimento più equo, perchè la proposta originaria, che la Giunta del bilancio aveva in un primo esame accettato, obbligava ad una tassa di dieci centesimi per foglio, che avrebbe notevolmente aumentato l'aggravio pel Foro e pei cittadini. La riduzione fu introdotta appunto per attenuare l'onere e ridurlo a più eque proporzioni.

Per queste ragioni credo sia pienamente giustificata la proposta fatta dal Ministero. (*Bene! — Commenti*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cannavina insiste nel suo emendamento?

**CANNAVINA.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro non insisto; ma la frase, come è scritta, non è esatta. (*Rumori*).

**PRESIDENTE.** Quando si dice che deve essere unito a qualche cosa, che esiste già, poichè il fascicolo esiste, mi pare che la frase sia corretta e non ci possa essere equivoco.

L'onorevole Giovanni Alessio insiste nel suo emendamento?

**ALESSIO GIOVANNI.** Poichè l'onorevole ministro ha chiarito che si può in ogni tempo allegare al fascicolo, non insisto.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 16.

(*È approvato*).

#### Art. 17.

« I ricorsi principali ed incidentati, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, nonchè i referti delle notificazioni, da chiunque eseguite, debbono essere scritti su carta bollata da lire due, tanto per gli originali che per le copie.

« Per gli analoghi procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura è prescritta la carta bollata di lire una.

« Gli atti e documenti che si producono avanti i predetti collegi, quando non siano per loro natura soggetti fino dall'origine, a diversa tassa di bollo, debbono essere bollati, prima della produzione, col pagamento della tassa di centesimi cinquanta per ogni foglio nei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e di centesimi venticinque nei procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di prefettura.

« Resta ferma l'esenzione di cui all'articolo 22, n. 5 della legge sul bollo testo unico, approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti e documenti, che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali ».

L'onorevole Cosentini a questo articolo propone il seguente emendamento:

« Al secondo comma, dopo le parole: Consiglio di Prefettura, aggiungere: compresi i referti delle notificazioni da chiunque eseguite, ecc. »

L'onorevole Cosentini ha facoltà di svolgerlo.

COSENTINI. Modifico l'emendamento così: « nonchè per i referti delle notificazioni da chiunque eseguite ». Il fine della mia proposta è di evitare che sorgano dubbi circa la carta bollata da usarsi, quando le notificazioni si facciano dagli ufficiali giudiziarii.

Sono sicuro pertanto di avere favorevole così il Governo come la Commissione.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Si accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala invece propone di sopprimere il terzo comma.

L'onorevole Pala ha facoltà di parlare.

PALA. Io ho bisogno che l'onorevole ministro guardasigilli (sono lieto che sono presenti anche gli onorevoli ministri del tesoro e delle finanze) mi dia un chiarimento sopra un punto della massima gravità. È forse la questione più grave che si possa sollevare in questi articoli di indole finanziaria.

Io desidererei sapere quale è la vera portata del terzo comma di questo articolo.

ABIGNENTE, presidente della Giunta generale del bilancio. È stato soppresso l'ultimo comma.

PALA. Ma io non parlo dell'ultimo, parlo del terzo.

PRESIDENTE. Ha ragione: il terzo non è stato soppresso.

PALA. Dunque andiamo adagio, perché un semplice equivoco in questa materia potrebbe avere delle gravi ripercussioni.

Il comma ultimo dell'articolo 17 mantiene fermo lo stato di fatto attuale, il quale è dato dalla legge 4 giugno 1897 che ho qui sott'occhio: « I documenti a corredo dei conti governativi, comunali e provinciali non sono soggetti alla tassa di bollo e la loro presentazione non si considera come esibizione in giudizio ».

E sta bene. Ma allora io chiedo all'onorevole ministro del tesoro e a quello delle finanze, se così è, e se resta fermo in questa materia lo stato di fatto attuale, quale significato abbia il comma precedente dell'articolo, il quale dice così: « Gli atti e i documenti che si producono avanti i predetti collegi, quando non siano per loro natura soggetti, fino dall'origine, a diversa tassa di bollo, debbono essere bollati, prima della produzione, col pagamento della tassa di centesimi 50 » e via di seguito.

Ma gli atti sono già bollati, ed allora quali sono i documenti che debbono essere bollati? Se i documenti sono tutti esenti dalla tassa, quali sono quelli che debbono essere bollati? Io ho bisogno che l'onorevole ministro di grazia e giustizia e quelli delle finanze e del tesoro, che sono i titolari in questa materia, mi diano uno schiarimento per togliere di mezzo le possibili controversie che sarebbero assai gravi e moleste nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, e più gravi ancora nei giudizi dinanzi la Corte dei conti. (*Interruzioni*).

ABIGNENTE, presidente della Giunta generale del bilancio. Possono esservi altri documenti.

PALA. Ma, onorevole Abignente, ella che è autorevolissimo e che è avvezzo a certe questioni, comprende che non è lecito uscire pel rotto della cuffia, quando io propongo una difficoltà seria. Io non parlo per me, ma per il pubblico. Badi che la questione è grossa.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Il terzo e quarto comma sono di una chiarezza indiscutibile. Se resta ferma l'esenzione di cui all'articolo 22 della legge sul bollo per gli atti e documenti che debbono servire di corredo a giustificazione dei conti, ecc., la disposizione nuova si riferisce soltanto agli atti che non servono a tale scopo.

L'onorevole Pala, che ha tanta esperienza professionale, sa che la Corte dei conti non si occupa solo di giudizi sui conti, ma ha una giurisdizione estesa a materie diverse, come i giudizi di responsabilità e simili. Lo stesso è a dirsi per il Consiglio di Stato. Nessuno poteva pensare ad una modificazione dello stato attuale della legge sul bollo in materia d'atti e documenti che servono di corredo a giustificazione dei conti; la disposizione della legge presente si riferisce agli atti e documenti prodotti nelle altre pendenze.

Il dubbio sollevato dall'onorevole Pala non ha quindi fondamento, perchè il diritto alla esenzione sancito dall'articolo 24 rimane fermo e inviolabile.

PALA. È precisamente questa dichiarazione autentica che mi sodisfa; ma io ho voluto toglier di mezzo ogni dubbio.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 17 rimane come era stato proposto; soltanto nel secondo comma, dopo le parole: « Consiglio di prefettura », si devono aggiungere le seguenti, giusta l'emendamento dell'onorevole Cosentini, accettato dal Governo e dalla Commissione: « nonchè per i referti delle notificazioni da chiunque eseguite ».

Con questa modificazione, metto a partito l'articolo 17.

(È approvato).

#### Art. 18.

« I compromessi, le istanze, memorie e in genere gli atti che si presentano dalle parti agli arbitri, nonchè i provvedimenti e le decisioni emesse dai medesimi, tanto per gli originali che per le copie, sono soggetti alla tassa di bollo di lire tre per ogni foglio, qualunque sia il valore della controversia ».

L'onorevole Alessio ed altri propongono il seguente emendamento:

« All'ultimo inciso: qualunque sia il valore della controversia, sostituire: se il valore della causa sia di competenza del tribunale, di lire 2 se di competenza del pretore, e di lire 0.50 se di competenza del conciliatore.

« Alessio Giovanni, Congiu, Modica, Valenzani, Larizza, Cimorelli, Carboni-Boj, Pellegrino, Are ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgerlo.

ALESSIO GIOVANNI. Dire che in tutti i casi la tassa di bollo debba essere di lire 3.60 per ogni foglio mi pare eccessivo.

Bisognerebbe quindi che la tassa di bollo fosse regolata, tenendo conto del valore in rapporto alla competenza. (Conversazioni).

DENTICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTICE. Vorrei che si togliesse una sola parola: « le memorie ».

Se le memorie per tutti gli altri giudizi le facciamo tassare con le disposizioni precedenti una sola volta con la marca di lire 2.40 o 3.60, come poi possiamo tollerare un aggravio così forte per le cause arbitrali?

Sarebbe questo l'unico mezzo per distruggere i giudizi arbitrali!

Voci. Ha ragione.

PRESIDENTE. Questa è una sua osservazione, ma non una proposta presentata regolarmente.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Qui si dice: i compromessi, le istanze e memorie. Si potrà sostituire la parola comparse alla parola memorie. (Interruzioni).

PRESIDENTE. E il resto rimane? (Interruzioni). Faccio osservare che siamo già alle 12.40. Se si vuol continuare a discutere, sia pure; ma qui non c'entrano più i cancellieri: qui siamo nel mare magno della carta da bollo, dei documenti, delle tassazioni ed altro ben di Dio! (Siride).

COTUGNO. Io proporrei che invece degli atti si dicesse: « i documenti ».

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Si direbbe dunque: « I compromessi, le istanze, le comparse e i documenti ». (Interruzioni).

CALVI ed altri. Ma i documenti sono già bollati!

DENTICE. Io vorrei che si dicesse...

PRESIDENTE. Permetta; ma se ella aveva tante belle proposte da presentare, perchè non le ha fatte stampare?

Io non posso ormai mettere a partito che quello che il Governo accetta.

DENTICE. Mi pare che siamo tutti d'accordo. Basterebbe dire: i compromessi, le istanze e le comparse, togliendo le parole « i documenti » i quali sono già bollati e le memorie, che seguono le norme contenute nell'articolo 16 precedente.

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

NUVOLONI. Abbiamo parlato di proporzionalità di tasse, ma a me pare che con questo articolo 18 si venga a smentire ciò che si è sostenuto finora.

Mi pare enorme che debbano pagare la tassa di bollo di lire 3.60 tanto quelli che fanno compromessi per cause che per valore sarebbero di competenza del conciliatore, quanto quelli che vogliono compromettere cause che sarebbero di competenza del pretore o del tribunale; tanto coloro che addiungono a compromessi per meno di 100 lire, quanto quelli che vi addiungono per centinaia di migliaia di lire.

Trovo doveroso modificare questo articolo e, se non insiste il collega Giovanni Alessio nel suo emendamento, faccio mia la proposta.

PRESIDENTE. Ma badi che qui si tratta di arbitri.

NUVOLONI. Sta bene: ma anche davanti agli arbitri le cause hanno un valore. Ed io domando se è giusto che chi adisce il giudizio arbitrale per una causa di 100 lire e meno debba essere sottoposto alla tassa di bollo per il compromesso, istanze, memorie e decisioni come colui che affida agli arbitri una questione di milioni. Sarebbe iniquo trattare tutti alla medesima stregua e sottoporre tutti alla medesima tassa di bollo di lire 3 per ogni foglio.

Appunto per questo ho fatto mio l'emendamento su cui parmi non insista l'onorevole Giovanni Alessio, e chiedo che alle parole ultime dell'articolo « qualunque sia il valore della controversia » si sostituisca: « lire 3 per ogni foglio, se il valore della causa sia di competenza del tribunale, di lire 2 se di competenza del pretore, e di lire 0.50 se di competenza del conciliatore ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Vediamo di uscire da questo articolo. Poichè la legge accenna agli arbitramenti contemplati nel codice di procedura, io proporrei di modificare così l'articolo:

« I compromessi, le istanze, le memorie che si presentano agli arbitri... ». (*Interruzioni*).

Voci. Ma no!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non si mantengono le parole « e gli atti » perchè questi devono aver pagato già una tassa.

CANNAVINA. Ma il testo proposto ora dall'onorevole ministro riproduce la parola: *memorie*, ed allora per gli arbitra-

menti le *memorie* verrebbero ad essere tassate di bollo in tutti i fogli, mentre precedentemente coll'articolo 13 si stabilisce questo bollo per un solo esemplare e per il primo foglio soltanto, quando poi trattasi di veri e propri giudizi. E ciò non è giusto. (*Interruzioni*).

Una voce. Ma così è impossibile discutere!

PRESIDENTE. L'onorevole Canepa ha facoltà di parlare.

CANEPA. Finora si è parlato dei cancellieri e siamo stati tutti consenzienti nella idea di migliorarne le condizioni. Ora si tratta di tutti gli italiani: (*Approvazioni*) gli articoli che abbiamo davanti contengono delle tassazioni le quali meritano una discussione un poco più seria e ponderata che non sia quella che si può fare alle 12.40.

Propongo quindi che si rimetta questa discussione alla prossima seduta.

Voci. Ad oggi.

CANEPA. A quando crederanno il Governo e il Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Canepa fa una mozione d'ordine?...

Voci. Ad oggi, ad oggi!

PRESIDENTE. L'onorevole Canepa propone che il seguito di questa discussione sia rimesso ad un'altra seduta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io debbo far considerare all'onorevole Canepa e alla Camera che non si può rimandare il seguito di questa discussione alla seduta pomeridiana, perchè essa ha il suo ordine del giorno già deliberato dalla Camera, e, per il modo come è stato provveduto alla distribuzione dei lavori parlamentari, una seduta antimeridiana non sarà possibile che nella settimana ventura; ciò che porterebbe la conseguenza di rendere impossibile al Senato del regno di discutere questo disegno di legge.

Del resto, sulla questione che è stata sollevata, l'accordo è facile. Si potrebbe benissimo dire: « Fermo il disposto dell'articolo 16 che riguarda le memorie e i compromessi, le istanze, le comparse che si presentano dalle parti, nonchè i provvedimenti e decisioni emesse... ». Questo potrebbe conciliare tutto.

Io sento le considerazioni dell'onorevole Canepa. È naturale che le disposizioni proposte diano luogo a discussioni: ma esse rispondono ad una necessità assoluta, se si

vuole attuare una riforma che tutti invocano e che ha un carattere d'urgenza.

**COTUGNO.** Si potrebbero mettere le tasse secondo la competenza.

**PRESIDENTE.** Onorevole Canepa, insiste?

**CANEPA.** Si potrebbe rimettere alla seduta pomeridiana.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno per la seduta pomeridiana è già stabilito, e non si può mutare.

**CANEPA.** Ma c'è quella di domani.

**PRESIDENTE.** Domattina ci sono gli Uffici. L'unica cosa possibile sarebbe questa. Siccome la seduta antimeridiana di venerdì era destinata al Comitato segreto, ma non è possibile tenerla perchè non sono stampati i bilanci, si potrebbe rimettere questa discussione a venerdì mattina. Ma se la Camera crede di continuare adesso... —

**NUVOLONI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NUVOLONI.** Io accetto la modificazione o spiegazione che ha dato l'onorevole ministro. Però non ho sentito che abbia risposto alla questione della proporzionalità della tassa di bollo da me sollevata.

Io trovo iniquo, mi permetta questa espressione, sottoporre alla tassa di lire tre compromessi, istanze, memorie e decisioni degli arbitri, qualunque sia il valore della controversia. Questo è enorme. Noi non dobbiamo permetterlo, noi dobbiamo adottare la proporzionalità della tassa.

Lo ripeto: io faccio mia la proposta dell'onorevole Giovanni Alessio e invoco dalla Camera un voto esplicito.

**CANEPA.** Anche per ponderare questa grave questione, insisto nella proposta di differire questa discussione a venerdì mattina.

**FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Allo scopo di semplificare le cose io accetto il concetto della proporzionalità; e potremo così trovarci tutti d'accordo. Il Governo desidera che la legge vada in porto. La dichiarazione che ho fatta per me e per i miei colleghi provi alla Camera il vivo desiderio che abbiamo che la questione delle cancellerie e segreterie giudiziarie entri in porto. (*Vive approvazioni nella Camera e applausi nelle tribune*).

**PRESIDENTE.** (*Rivolto alle tribune*). Ma che cosa fanno?...

E sono funzionari, che non conoscono nemmeno quali sono le disposizioni dello

Statuto e del regolamento della Camera! È strano!...

Ad ogni modo, onorevole ministro, favorisca dirmi in che modo...

**FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Dichiaro di accettare, anche a nome dei miei colleghi, la proposta dell'onorevole Alessio, cioè che la tassa di bollo sia di lire tre per ogni foglio se il valore della causa sia di competenza del tribunale, di lire due se di competenza del pretore e di centesimi cinquanta se di competenza del conciliatore. (*Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare, onorevole Canevari? Parli.

**CANEVARI.** Ho chiesto di parlare su questo articolo, signor Presidente, per avere un semplice chiarimento dal ministro, affinché questo articolo non dia luogo nelle mani del fisco ad interpretazioni che forse vanno al di là del concetto del Governo.

Si tratta di sapere se qui, quando si parla di arbitri s'intende di parlare limitatamente degli arbitri, che sono contemplati dal codice di procedura civile, o se s'intende di estendere la disposizione anche ad altri arbitri che sono creati da leggi speciali.

Per esempio, noi abbiamo le Giunte degli arbitri istituite da leggi speciali, che funzionano con procedure speciali, che hanno facilitazioni speciali di bollo; anzi in certi determinati casi decidono con atti che sono esenti completamente da qualunque tassa. Se una parola esplicita di dichiarazione da parte del Governo non precisi un po', certo la legge, quando sarà approvata, verrebbe applicata indubbiamente anche a qualunque specie di arbitrato.

Spero che l'onorevole ministro sarà del mio stesso parere e che quindi vorrà darmi una parola rassicurante.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro guardasigilli?

**FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** La risposta è molto semplice.

Alle Giunte d'arbitri alle quali ha accennato l'onorevole Canevari, provvedono leggi speciali. Qui si parla soltanto degli arbitrati ai quali si riferisce il codice di procedura civile.

Le Giunte d'arbitri sono magistrati permanenti regolati da norme e disposizioni particolari, e nulla hanno da vedere colla legge presente.

**PRESIDENTE.** Ed ora vediamo d'intenderci, onorevole ministro guardasigilli. A me preme di mettere ai voti cose concretamente formulate.

Dunque la prima parte rimane com'era...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Leggo la formula nuova dell'intero articolo compreso l'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio che il Governo accetta:

« Fermo il disposto dell'articolo 16 (l'articolo cioè in cui si parla della tassa fissa), i compromessi, le istanze e le comparse che si presentano dalle parti agli arbitri, nonchè i provvedimenti e le decisioni emesse dai medesimi tanto per gli originali che per le copie, sono soggetti alla tassa di bollo di lire tre per ogni foglio, se il valore della causa sia di competenza del tribunale, di lire due se di competenza del pretore, e di lire 0.50 se di competenza del conciliatore ».

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 18 così come è stato proposto dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 19.

« Le citazioni per biglietto nei giudizi avanti le preture, i tribunali e le Corti sono soggette, per ogni foglio, alla tassa di bollo di centesimi dieci, ferme restando le esenzioni concesse da leggi speciali pei giudizi avanti le dette magistrature ».

(È approvato).

#### Art. 20.

« Per essere ammessi agli incanti, di cui al titolo III, capo 1º, § 2 del codice di procedura civile, è prescritta la presentazione di apposita domanda su carta bollata da lire tre.

« La domanda dovrà anche contenere l'indicazione dei lotti per i quali si intende di fare offerta, e delle somme depositate per decimo del prezzo e per le spese, con riferimento alle corrispondenti quitanze ».

(È approvato).

L'onorevole Giovanni Alessio insiste nel suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. Osservo che quando uno è dispensato dal decimo, non occorre che faccia la domanda: è questione di forma più che di sostanza.

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Non credo che, per guadagnare cinque minuti di tempo, dobbiamo sacrificare gl'interessi dei cittadini. A me

pare che la disposizione di questo articolo 20 serva ad allontanare i concorrenti dagli incanti, perchè molti saranno coloro che non vorranno anticipare la spesa di lire 3,60 e correre l'alea di non rimanere deliberatari. (*Conversazioni — Interruzioni*).

Credo quindi che il Governo debba rinunciare a questo articolo 20. (*Interruzioni*).

Se vogliamo facilitare ai cittadini l'adire agli incanti con tutti i vantaggi che ne derivano, dobbiamo abolire l'articolo 20 che prescrive che si faccia la domanda in carta da lire 3.60.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi duole, ma debbo dichiarare che il Governo non può accettare la proposta dell'onorevole Nuvoloni e nemmeno quella dell'onorevole Alessio Giovanni.

ALESSIO GIOVANNI. Data questa dichiarazione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 20 così come è proposto nel disegno di legge.

(È approvato).

#### Art. 21.

« Le attestazioni di notorietà fatte avanti i pretori sono scritte sulla carta bollata ordinaria di lire tre.

« Le consimili attestazioni fatte avanti le autorità municipali sono scritte sulla carta bollata ordinaria di lire una.

(È approvato).

#### Art. 22.

« I certificati del casellario giudiziale sono scritti sulla carta da bollo filigranata ordinaria da lire tre. Nel prezzo di questa carta rimane compresa anche la tassa speciale, di cui all'articolo 8 della legge 25 marzo 1905, n. 77 ».

A questo articolo è proposto il seguente emendamento:

« Si sostituisca al primo comma:

« I certificati del Casellario giudiziale sono scritti sulla carta da bollo filigranata ordinaria da lire tre, ferme restando le eccezioni concesse da leggi speciali.

« Alessio Giovanni, Congiu, Pellegrino, Modica, Cimorelli, Are, Larizza, Carboni-Boj, Valenzani, Coris ».

Onorevole Giovanni Alessio, mantiene questo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. A me pare evidente che le concessioni fatte dalle leggi

speciali debbano essere rispettate; per esempio quelle in materia elettorale... (*Interruzioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo è fuori di discussione.

ALESSIO GIOVANNI. Non è niente affatto fuori di discussione. (*Interruzioni — Conversazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Propongo che l'articolo cominci con queste parole: « Fermo restando le eccezioni concesse da leggi speciali ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dopo questa modificazione, l'onorevole Giovanni Alessio insiste nel suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. Non insisto!

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro?

ABIGNENTE, *presidente della Commissione generale del bilancio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 22 coll'aggiunta proposta dal Governo accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 23.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima ».

(È approvato).

Art. 24.

« La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1911 e dalla stessa data decorreranno gli aumenti di stipendio nonchè le promozioni ai posti anteriormente vacanti e di nuova istituzione ».

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Libertini Gesualdo. Ne ha facoltà.

LIBERTINI GESUALDO. Io mi sono iscritto a parlare unicamente per associarmi alla raccomandazione fatta dall'onorevole Giovanni Amici, cioè di voler considerare la posizione degli alunni che da anni servono coscienziosamente lo Stato, e che avrebbero, per ragioni di giustizia, diritto a un certo compenso, sotto qualunque forma il Governo creda di darlo loro.

PRESIDENTE. L'onorevole Frugoni ha presentato il seguente emendamento:

Art. 24.

« Sostituire:

« Dal 1° luglio 1911 decorreranno gli aumenti di stipendio portati dalla presente

legge nonchè le promozioni ai posti anteriormente vacanti e di nuova istituzione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

FRUGONI. Io dirò solo poche parole per chiarire il mio concetto.

La legge contempla due ordini di provvedimenti: i miglioramenti al personale e relative promozioni; e per questi può fissarsi l'andata in vigore al 1° luglio 1911, qualunque sia la data in cui verrà pubblicata la legge.

Ma il progetto contiene anche altri provvedimenti d'indole finanziaria, i quali non possono essere attuati a quel giorno se non se ed in quanto a quel giorno sia già stata pubblicata la legge.

Ora, se il Senato non approvasse così sollecitamente la legge per modo che possa avere luogo la pubblicazione della medesima anteriormente al 1° luglio, si dovrebbe rimandare il progetto alla Camera per il cambiamento della data come sopra prefissa.

Quindi la mia proposta ha questo effetto. che dal 1° luglio decorrano aumenti e promozioni; per il resto valgano le disposizioni generali di legge che sono premesse al Codice civile, per cui andranno in attività nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole Frugoni, che rende chiaro il concetto che, anche ritardandosi l'approvazione definitiva della legge, i provvedimenti di carattere finanziario riguardanti il personale avranno la loro applicazione dal 1° luglio 1911.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 24 nel testo sostitutivo proposto dall'onorevole Frugoni e accettato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia e del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Viene ora una lunga serie di articoli aggiuntivi.

I primi tre, di cui do lettura, sono proposti dall'onorevole Cimorelli.

Art.

« I funzionari non inferiori al grado di cancelliere di tribunale e parificati collocati a riposo acquistano il diritto all'iscri-

zione nell'albo dei procuratori senza bisogno di presentare titoli accademici o subire alcun esame, purchè il diritto sia riconosciuto nel decreto di collocamento a riposo ».

Art.

« Ai segretari del pubblico ministero è assegnata un'indennità di carica di lire 1,800 nelle città che hanno più di 200,000 abitanti, di lire 1,200 nelle città che hanno più di 100 mila abitanti e non superino i 200,000 e di lire 600 nelle altre sedi ».

Art.

« I funzionari che, per effetto dell'attuazione della presente legge, dovessero cambiare di residenza o di funzioni potranno, a loro domanda o di ufficio, essere mantenuti nelle residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando, per l'attuazione della legge, conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

« L'efficacia di questa disposizione cessa quando il funzionario ottenga dopo l'attuazione della legge la promozione ».

L'onorevole Cimorelli ha facoltà di parlare.

CIMORELLI. Io rinunzio all'articolo aggiuntivo con cui proponevo di dare il diritto ai cancellieri all'iscrizione nell'albo dei procuratori, poichè vedo qui troppi avvocati.. (*ilarità*).

Rinunzio pure all'altro articolo aggiuntivo circa l'indennità ai funzionari addetti al pubblico ministero, poichè gli onorevoli ministri mi fanno comprendere che essi non l'approvano, pel nuovo aggravio che ne verrebbe al bilancio dello Stato.

Insisto soltanto nella disposizione proposta col terzo articolo aggiuntivo, che è una disposizione d'indole transitoria. In conseguenza di questa legge dovranno essere fatte moltissime promozioni, centinaia di promozioni; quindi ne verrà uno sconvolgimento in tutti gli uffici.

Se l'onorevole ministro non accetta la disposizione che io propongo, si verificherà un gran disordine in tutte le residenze. Credo quindi che l'onorevole ministro possa accogliere la mia proposta, che è la riproduzione di un'altra disposizione simile adottata nella legge del 1907.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Cimorelli che l'onorevole Berenini ha una proposta analoga...

BERENINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI. Pregho appunto l'onorevole Cimorelli di voler ritirare la sua pro-

posta, raccogliendo il suo pensiero e il suo voto sull'articolo aggiuntivo che io ho avuto l'onore di proporre e che spero, credo anzi, che l'onorevole ministro vorrà accogliere, sia pure con quelle modificazioni che egli stesso già mi ha accennato, vale a dire di togliere il diritto della domanda, lasciando soltanto la facoltà del ministro per ragioni d'ufficio e in casi eccezionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Consento volentieri al concetto contenuto nell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cimorelli e in quello proposto dall'onorevole Berenini e da altri deputati.

Modifico però in parte la forma, restringendone l'applicazione a casi eccezionali, perchè la disposizione non importi una deroga quotidiana alla legge. Escludendo il diritto degli impiegati a provocare nel loro esclusivo interesse la conservazione della residenza nelle promozioni, perchè ciò deve essere riservato al ministro, considerato l'interesse del servizio, propongo di modificare la prima parte dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Berenini nei termini seguenti:

« In casi eccezionali i funzionari che, per effetto della presente legge, dovessero o immediatamente alla stessa, o successivamente, cambiare di residenza o di funzioni, potranno di ufficio essere mantenuti nelle loro residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando conseguano la promozione od un aumento di stipendio ».

Accetto poi la seconda parte, che dice: « Tale disposizione non è applicabile a quei funzionari che al momento della promozione occupino uffici direttivi, o che vi siano destinati per effetto di promozione ».

Questa esclusione risponde ad una vera necessità, perchè la facoltà indicata non potrebbe essere applicata anche a chi è destinato ad un ufficio direttivo senza danno del pubblico servizio.

PRESIDENTE. Ritira il suo articolo l'onorevole Cimorelli?

CIMORELLI. Lo ritiro ed aderisco alla proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. E l'onorevole Berenini accetta le modificazioni proposte dall'onorevole ministro?

BERENINI. Le accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito questo articolo aggiuntivo nella forma proposta dall'onorevole ministro guardasigilli:

« In casi eccezionali i funzionari che, per



effetto della presente legge, dovessero o immediatamente alla stessa, o successivamente, cambiare di residenza o di funzioni, potranno d'ufficio essere mantenuti nelle loro residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

« Tale disposizione non è però applicabile a quei funzionari che al momento della promozione occupino uffici direttivi, o che vi siano destinati per effetto di promozione ».

(È approvato).

Vi è poi un altro articolo aggiuntivo dell'onorevole Berenini ed altri:

« I dieci funzionari di cancelleria e segreteria adibiti al servizio d'ispezione in virtù dell'articolo 26 della legge 18 luglio 1907, n. 512, cesseranno dal far parte del ruolo delle cancellerie.

« A tale uopo il Governo del Re è autorizzato ad istituire un ufficio di ispettori e vice-ispettori delle cancellerie, ponendolo alla diretta dipendenza dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia.

« Il personale per detto ufficio verrà scelto esclusivamente fra i funzionari di cancelleria e segreteria.

« Berenini, Miliani, De Gennaro, Cannavina, Pini, Pietravalle, Rondani, De Cesare, Messedaglia, Giuliani, Cerulli, Leone, Larizza, Giaccone, Morelli, Fera, Bolognese, Caputi, Samoggia, Paparo, De Amicis, Solidati-Tiburzi, De Nicola, Pescetti, Paniè, Malcangi, Carboni-Boj, Casalini Giulio, Sighieri, Carboni Vincenzo, Carcassi, Abozzi, Pellegrino, Loero, Canevari, Alessio Giovanni, Coris, Buccelli, Molina, Scano, Celesia, Dentice, Di Stefano, Agnini ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Berenini ha già dichiarato nella seduta di ieri di ritirarlo.

PRESIDENTE. Questo articolo dell'onorevole Berenini è dunque ritirato.

Segue un articolo dell'onorevole Nuvoloni:

« Tutti i giovani che in eccedenza al numero stabilito nell'ultimo concorso furono dichiarati idonei saranno nominati alunni di cancelleria ».

Ma questo è messo qui per errore, perchè è stato già discusso precedentemente. Non è vero, onorevole Nuvoloni?

NUVOLONI. È così, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Quindi è esaurita la discussione di questo disegno di legge, che sarà in altra seduta votato a scrutinio segreto.

La seduta pomeridiana comincerà alle 14,40.

La seduta termina alle 13.

---

PROF. EMILIO PIOVANELLI

*Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

---

Roma, 1911 — Tipografia della Camera dei Deputati.

